

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 19.

Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, l'articolo 11;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontaliери;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione, del 13 marzo 2019, relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontaliери, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontaliери e dei punti di controllo;

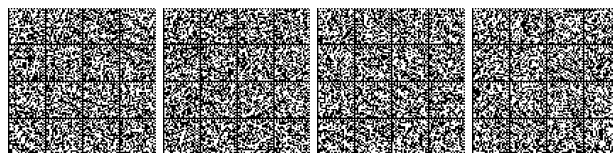
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1° agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontaliери;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Con-



siglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all'esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Vista la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP), firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471, conclusa nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);

Visto lo *standard* internazionale sulle misure fitosanitarie ISPM n. 15, della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP), adottato nel 2002, inerente regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (ISPM15) e successive modificazioni;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 13-14 luglio 2020;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, *ad interim*, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali *ad interim*, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto l'adeguamento della normativa nazionale ai fini dell'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, e della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471.

2. Il Servizio fitosanitario nazionale è l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) di cui al comma 1, ed esercita la funzione di protezione delle piante costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare le produzioni agricole, il patrimonio forestale, il territorio e l'ambiente dal pericolo di danni derivanti dagli organismi nocivi delle piante.

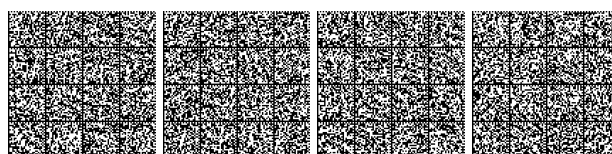
3. La protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e, inoltre, si intende per:

a) campo di produzione: appezzamento di terreno, dipendente da un centro aziendale e privo di strutture stabili, in cui avviene la produzione, anche temporanea;



b) centro aziendale o sito: luogo operativo stabilmente costituito, provvisto di strutture come uffici, serre, magazzini, capannoni, attraverso le quali l'operatore professionale svolge le attività di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, al quale afferiscono i campi di produzione;

c) ordinanza fitosanitaria: ordinanza adottata per motivi di necessità e urgenza dal direttore del Servizio fitosanitario centrale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera f);

d) diritti obbligatori: importi a copertura dei costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali stabiliti ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2017/625.

Art. 3.

Attività di protezione delle piante

1. Sono attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante.

2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio del rischio fitosanitario, per le esigenze di informazione del Servizio fitosanitario nazionale e di pianificazione delle azioni di protezione delle piante.

3. La prevenzione e la mitigazione consistono nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni connessi a organismi nocivi delle piante, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione e di una appropriata valutazione del rischio.

4. Sono attività di prevenzione e di mitigazione quelle concernenti:

a) l'acquisizione di informazioni da parte del Servizio fitosanitario nazionale, sulla base delle conoscenze disponibili, dei risultati delle indagini, della sorveglianza in tempo reale del territorio e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;

b) la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale;

c) l'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 relativi al regime fitosanitario dell'Unione, compresi:

- 1) i controlli ai punti di entrata;
- 2) la sorveglianza del territorio;
- 3) i controlli alle produzioni;

d) lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione;

e) la diffusione della conoscenza della protezione delle piante, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

f) la comunicazione alla popolazione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante e delle relative norme di comportamento;

g) la promozione e l'organizzazione di simulazioni ed altre attività addestrative e formative, in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/2031;

h) l'elaborazione dei piani di emergenza per la prevenzione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante di cui all'articolo 26.

5. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme delle misure e degli interventi diretti ad assicurare l'eradicazione o il contenimento degli organismi nocivi da quarantena e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, nonché la relativa attività di informazione alla popolazione.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE

Art. 4.

Servizio fitosanitario nazionale

1. Il Servizio fitosanitario nazionale, già istituito a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 e già disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è l'autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e provvede all'attuazione delle attività di cui all'articolo 3 con le strutture di cui al comma 2, le quali agiscono secondo le rispettive competenze.

2. Il Servizio fitosanitario nazionale si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale e nei Servizi fitosanitari delle Province autonome di Trento e Bolzano di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali» e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante di cui all'articolo 8. Il Comitato fitosanitario nazionale, già istituito dal decreto legislativo n. 214 del 2005, è l'organo deliberativo tecnico del Servizio fitosanitario nazionale.

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano all'attuazione delle attività di cui all'articolo 3, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.

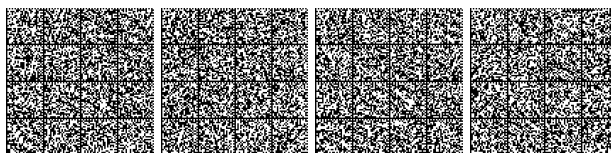
Art. 5.

Servizio fitosanitario centrale

1. Il Servizio fitosanitario centrale opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, nonché l'organo di collegamento ai sensi dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/625 limitatamente alla protezione delle piante.

2. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della vigente dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unità nei seguenti ambiti di competenza:

a) predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria;



- b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie;
- c) controlli all'importazione;
- d) controlli alla produzione e al territorio;
- e) controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'*export*;
- f) formazione e *audit*;
- g) comunicazione;
- h) raccordo con le Istituzioni europee ed internazionali.

3. Il direttore del Servizio fitosanitario centrale è individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del proprio personale con qualifica dirigenziale. Il nominativo del direttore è comunicato ai Servizi fitosanitari regionali. La sostituzione del direttore deve essere comunicata entro trenta giorni ai Servizi fitosanitari regionali.

4. Nelle materie relative al settore fitosanitario e ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Servizio fitosanitario centrale compete:

a) il coordinamento, la collaborazione e l'interlocuzione con la Commissione europea e con i Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali dei Paesi terzi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario;

b) la designazione degli esperti che rappresentano l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti la materia fitosanitaria istituiti dalla Unione europea o da Organizzazioni internazionali, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;

c) le comunicazioni ufficiali inerenti alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471, nonché all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP), alla Commissione europea e agli altri Stati membri;

d) il coordinamento e il funzionamento del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'articolo 7;

e) l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, inclusi gli *standard* tecnici e le procedure operative, nonché di prescrizioni più severe, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

f) l'adozione delle ordinanze fitosanitarie, in conformità agli atti approvati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c);

g) l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi di cui all'articolo 27, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 47, dei piani di emergenza e di azione nazionali di cui agli articoli 26 e 31, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;

h) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, nonché la predisposizione e la relativa divulgazione delle relazioni annuali;

i) l'ufficializzazione dello stato fitosanitario degli organismi nocivi (*pest status* nazionale) previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;

l) la designazione dei posti di controllo frontalieri e dei centri di ispezione, su parere del Comitato fitosanitario nazionale;

m) la designazione delle stazioni da quarantena e delle strutture di confinamento, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/2031, previa istruttoria del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e parere dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante;

n) la formazione e l'aggiornamento del personale di cui all'articolo 23 operante nel Servizio fitosanitario nazionale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e la tenuta del registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale;

o) la realizzazione del programma di *audit*, in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sulle strutture del Servizio fitosanitario nazionale;

p) la definizione delle norme riguardanti la disciplina del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Servizio fitosanitario nazionale, nonché dei documenti di riconoscimento, delle uniformi, dei dispositivi di protezione personale, delle altre dotazioni, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;

q) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e la definizione delle modalità di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali;

r) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi nonché delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali;

s) il coordinamento dell'elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualità delle produzioni vegetali nonché la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;

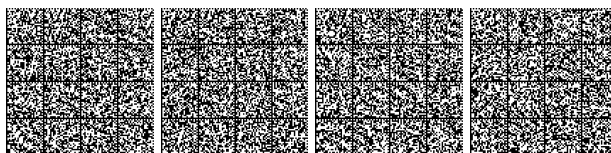
t) l'emanazione di misure e il coordinamento delle attività per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva CE 128/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, di relativo recepimento.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'organizzazione del Servizio fitosanitario centrale, per assicurare lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 e delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625.

Art. 6.

Servizi fitosanitari regionali

1. I Servizi fitosanitari regionali operano presso le Amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e rappresentano le autorità deputate per l'attuazione sul territorio di competenza delle attività di cui all'articolo 3 e sono identificati da tale denominazione.



2. I Servizi fitosanitari regionali sono strutture che dispongono di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Servizio fitosanitario centrale il nominativo del responsabile regionale incaricato per le attività di protezione delle piante. Ogni modifica deve essere comunicata entro trenta giorni.

3. Ai Servizi fitosanitari regionali, nel proprio ambito territoriale, competono:

a) l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;

b) l'attuazione delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3;

c) la partecipazione al Comitato fitosanitario nazionale;

d) le registrazioni degli operatori professionali e il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie di cui agli articoli 34 e 37;

e) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;

f) la responsabilità delle analisi ufficiali fitosanitarie;

g) la definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

h) l'effettuazione delle indagini nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031;

i) la redazione dei piani di azione per gli organismi nocivi prioritari, sentito il Comitato fitosanitario nazionale;

l) l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;

m) l'effettuazione dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari inerenti a vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;

n) l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

o) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

p) la raccolta delle informazioni relative agli organismi nocivi per il territorio di competenza, necessarie alla definizione del *pest status* nazionale e alla redazione delle relazioni annuali;

q) la realizzazione del programma di *audit*, in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sugli organismi delegati nel proprio territorio di competenza all'esecuzione di controlli ufficiali o altre attività ufficiali;

r) l'applicazione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 47, del Programma nazionale di indagine di cui all'articolo 27, dei provvedimenti di emergenza, nonché dei piani di emergenza e dei piani di azione nazionali contro gli organismi nocivi;

s) la notifica al Servizio fitosanitario centrale del rinvenimento di organismi nocivi, precedentemente assenti nel territorio di propria competenza;

t) la tenuta per il territorio di competenza dei registri regionali derivanti dall'applicazione della normativa fitosanitaria;

u) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

v) l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversità che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;

z) l'elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbato, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualità delle produzioni vegetali nonché la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;

aa) l'emanazione di misure e il coordinamento delle attività per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del relativo decreto legislativo di recepimento del 14 agosto 2012, n. 150;

bb) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici.

4. In virtù dell'autonoma potestà organizzativa regionale, le competenze di cui alle lettere z) e aa) del comma 3, possono essere organizzate anche in ambito di strutture diverse da quelle del Servizio fitosanitario regionale.

Art. 7.

Comitato fitosanitario nazionale

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale opera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale, che è composto dal direttore del Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di Presidente, dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o da loro delegati, nonché dal Responsabile dell'Istituto Nazionale di riferimento di cui all'articolo 8 o da un suo delegato.

2. In riferimento alle specifiche competenze in ambito scientifico possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato cui al comma 1:

a) un esperto designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

b) cinque esperti designati, in modo da garantire la partecipazione di due patologi, due entomologi e un nematologo, dalla Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPAV), dalla Società Entomologica Italiana/Sezione Entomologia Agraria (SEI/SEA), dall'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e dalla Società Italiana di Nematologia;



c) altri esperti convocati di volta in volta in ragione di specifiche problematiche.

3. Al Comitato fitosanitario nazionale compete:

a) la definizione delle linee di protezione delle piante di cui all'articolo 3;

b) la vigilanza sull'applicazione della normativa fitosanitaria nel territorio nazionale e sullo svolgimento delle attività di protezione delle piante, anche mediante l'esame degli esiti degli *audit* compiuti dal Servizio fitosanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12, nonché l'adozione delle eventuali misure correttive;

c) l'approvazione, nelle forme previste dal regolamento di cui al comma 4, dei seguenti atti:

1) misure fitosanitarie contro l'introduzione e la diffusione nel territorio italiano degli organismi nocivi;

2) documenti fitosanitari per la protezione delle piante, inclusi gli *standard* tecnici e le procedure operative;

3) piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 47;

4) programma nazionale di indagine degli organismi nocivi di cui all'articolo 27;

5) piani di emergenza e Piani di azione nazionali di cui agli articoli 26 e 31;

6) provvedimenti relativi al recepimento di norme dell'Unione in materia fitosanitaria;

7) parere in merito alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e della rete nazionale, di cui agli articoli 13 e 16;

8) analisi del rischio relativo all'introduzione e/o alla diffusione degli organismi nocivi;

9) candidatura di esperti individuati per rappresentare l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti la materia fitosanitaria istituiti dalla Unione europea o da Organizzazioni internazionali;

10) programmi e piani di formazione e aggiornamento del personale di cui all'articolo 23 operante nel Servizio fitosanitario nazionale.

4. Il Comitato fitosanitario nazionale adotta un Regolamento per il proprio funzionamento. Ai lavori del Comitato partecipano, per le attività di segreteria, due funzionari dell'Unità del Servizio fitosanitario centrale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).

5. All'attuazione degli atti di cui al comma 3, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Ai componenti del Comitato fitosanitario nazionale e ai partecipanti a titolo consultivo di cui al comma 2, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato medesimo ed ai relativi lavori.

Art. 8.

Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante

1. Il Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) è l'Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, di cui all'articolo 4, comma 2 del presente decreto, di seguito denominato Istituto di riferimento, quale organismo scientifico di supporto del Servizio fitosanitario nazionale per le attività di protezione delle piante.

2. L'Istituto di riferimento svolge i seguenti compiti in materia di insetti e acari, funghi e oomiceti, batteri, nematodi, *virus* e viroidi:

a) effettuare approfondimenti scientifici sugli organismi nocivi che rappresentano un rischio fitosanitario di recente comparsa, indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, anche attraverso ricerche e sperimentazioni, per la messa a punto di adeguate misure di eradicazione o contenimento;

b) predisporre le Analisi di rischio fitosanitario (*Pest Risk Analysis* - PRA) e le Analisi di rischio ambientale (*Environmental Risk Assessment* - ERA) indicati dal Comitato fitosanitario nazionale;

c) assistere attivamente il Servizio fitosanitario nazionale per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, nella diagnosi di organismi nocivi per le piante, per i prodotti vegetali e per gli altri oggetti di interesse fitosanitario, effettuando anche diagnosi di conferma, nonché studi di caratterizzazione o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi su richiesta del Servizio fitosanitario nazionale;

d) collaborare con i laboratori di riferimento dell'Unione europea e partecipare a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati;

e) coordinare le attività dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali, nonché dei restanti laboratori della rete nazionale di cui all'articolo 16, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego, in coordinamento con il Servizio fitosanitario centrale;

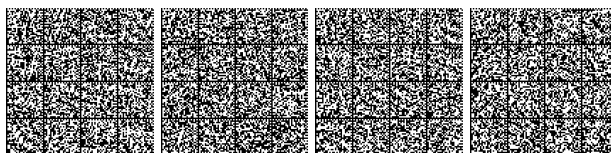
f) organizzare *audit* dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali e dei laboratori della rete nazionale in applicazione del piano nazionale degli *audit* di cui all'articolo 12;

g) assicurare la trasmissione al Servizio fitosanitario centrale, ai laboratori nazionali di riferimento, nonché ai laboratori ufficiali, delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell'Unione europea;

h) mettere a punto e validare i metodi analitici, anche attraverso prove di sperimentazione, sia nei confronti di organismi nocivi di quarantena sia di organismi regolamentati non di quarantena (RNQP), su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale;

i) organizzare prove comparative interlaboratorio o prove valutative tra laboratori, assicurando il controllo (*follow-up*) di tali prove e comunicando al Servizio fitosanitario centrale i relativi risultati;

l) svolgere corsi di formazione per il personale dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali e dei laboratori della rete nazionale, in conformità alle previsioni del piano di formazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), numero 10;



m) predisporre i *dossier* per l'eliminazione delle barriere fitosanitarie, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale;

n) collaborare con il Servizio fitosanitario centrale per la diffusione di rapporti e di documenti relativi all'attività del Servizio fitosanitario nazionale.

Art. 9.

Segretariato per le emergenze fitosanitarie

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Segretariato per le emergenze fitosanitarie che si riunisce almeno ogni tre mesi con la seguente composizione:

a) il direttore del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) l'Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie del Servizio fitosanitario centrale, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b)*;

c) tre responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati, designati dal Comitato fitosanitario nazionale.

2. Il Segretariato per le emergenze fitosanitarie assicura il raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale e le Unità territoriali di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 10.

3. Per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, il Segretariato per le emergenze fitosanitarie organizza riunioni di coordinamento a cui partecipano anche i Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti territorialmente nelle emergenze fitosanitarie, o loro delegati e un rappresentante dell'Istituto di riferimento nonché, se necessario per l'applicazione delle misure fitosanitarie:

a) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

b) un rappresentante designato di comune accordo dalla Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPAV), dalla Società Entomologica Italiana, individuato tra i componenti della Sezione Entomologia Agraria (SEI), dall'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e dalla Società Italiana di Nematologia;

c) un rappresentante del Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA);

d) un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza;

e) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno, nonché del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Al Segretariato per le emergenze fitosanitarie compete:

a) il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale;

b) il coordinamento dell'attuazione dei piani di comunicazione previsti dai Piani di Azione;

c) l'organizzazione delle verifiche, anche mediante *audit*, sull'effettuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione;

d) il coordinamento delle richieste di contribuzione europea, di cui al regolamento (UE) 2014/652;

e) la predisposizione di proposte di deliberazione e di altri documenti da sottoporre al Comitato fitosanitario nazionale.

5. Il Segretariato nazionale per le emergenze fitosanitarie relaziona periodicamente al Comitato fitosanitario nazionale circa l'evoluzione delle emergenze in atto.

6. Ai componenti del Segretariato per le emergenze fitosanitarie di cui al comma 3, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Segretariato medesimo ed ai relativi lavori.

Art. 10.

Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie

1. Per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, i Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio in cui si verifica l'emergenza, istituiscono una Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie che dà attuazione al Piano di azione e alle ordinanze del Servizio fitosanitario centrale, secondo gli ordinamenti e le competenze dei partecipanti.

2. L'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie è composta dai responsabili dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un funzionario per ciascuno dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti, di cui uno con funzioni di segretario, da un rappresentante dell'Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, nonché, se necessario all'applicazione delle misure fitosanitarie nei territori interessati:

a) da un rappresentante del Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA);

b) da un rappresentante del Comando regionale della Guardia di finanza;

c) dal rappresentante della prefettura-UTG competente in relazione alla provincia in cui si verifica l'emergenza fitosanitaria;

d) da un rappresentante degli Assessorati regionali eventualmente coinvolti;

e) dai rappresentanti degli enti locali e delle altre istituzioni locali;

f) da rappresentanti di ogni altro ente competente per la gestione dell'emergenza;

g) dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni degli operatori professionali e degli altri portatori di interesse;

h) da altri esperti convocati di volta in volta in ragione di specifiche problematiche.

3. All'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie compete il coordinamento e l'organizzazione in materia di:

a) attuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale;



b) attuazione dei piani di comunicazione previsti dai Piani di Azione;

c) verifiche sull'effettuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione;

d) predisposizione della richiesta di contribuzione europea, di cui al regolamento (UE) 2014/652;

e) predisposizione di documenti da sottoporre al Comitato fitosanitario nazionale.

4. L'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie mantiene il costante scambio di informazioni con il Segretariato nazionale per le emergenze fitosanitarie in merito all'evoluzione dell'emergenza fitosanitaria in atto.

5. Ai componenti delle Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie di cui al comma 2, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Segretariato medesimo ed ai relativi lavori.

Art. 11.

Funzioni delle regioni nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative ed amministrative, istituiscono e disciplinano l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale e assicurano le attività di protezione delle piante nell'ambito dei rispettivi territori, nonché il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625, ed in particolare:

a) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 6, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3;

b) l'adozione di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative, al fine di assicurare l'immediata risposta operativa nel caso delle emergenze fitosanitarie di cui al Capo VI.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni e le province autonome, per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 3, devono garantire le risorse necessarie per la messa in atto delle misure fitosanitarie.

Art. 12.

Audit interni del Servizio fitosanitario nazionale

1. Al fine di garantire l'applicazione conforme dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e delle disposizioni del presente decreto, il Servizio fitosanitario nazionale procede ad *audit* interni e adotta le misure appropriate tenendo conto dei relativi risultati.

2. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta il programma di *audit* per le strutture del Servizio fitosanitario nazionale, i laboratori e le strutture delegate ai controlli ufficiali.

3. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono individuati i soggetti coinvolti nell'esecuzione del piano di *audit*, e le linee guida per l'effettuazione degli *audit*.

4. Le relazioni degli *audit* effettuati sono esaminate dal Comitato fitosanitario nazionale che delibera le eventuali misure correttive necessarie per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate.

Capo III

LABORATORI

Art. 13.

Laboratori nazionali di riferimento

1. In applicazione dell'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono designati uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) 2017/625. Può essere designato un laboratorio nazionale di riferimento anche nei casi in cui non vi sia un corrispondente laboratorio di riferimento dell'Unione europea.

2. I laboratori nazionali di riferimento sono designati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 100, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625.

3. L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento, con l'indicazione della denominazione e l'indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento è reso disponibile al pubblico sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 53.

4. La designazione di un laboratorio nazionale di riferimento è revocata, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 o in caso di mancata effettuazione delle attività di cui al comma 5.

5. I laboratori nazionali di riferimento, nell'ambito delle loro competenze, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale:

a) collaborano con l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e i laboratori di riferimento dell'Unione europea e partecipano a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati;

b) coordinano le attività dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 14, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego;

c) organizzano prove comparative interlaboratorio o prove valutative tra laboratori ufficiali, assicurano un debito ritorno dei risultati di tali prove e comunicano all'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e al Servizio fitosanitario centrale i relativi risultati;

d) assicurano la trasmissione all'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e al Servizio fitosanitario centrale, nonché ai laboratori ufficiali, delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell'Unione europea;

e) offrono, nell'ambito della loro missione, assistenza scientifica e tecnica al Servizio fitosanitario nazionale per l'attuazione dei controlli nell'ambito delle attività di protezione delle piante, dei Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) di cui all'articolo 109 e di programmi di controllo coordinati adottati a norma dell'articolo 112, del regolamento (UE) 2017/625;



f) convalidano i reagenti e i lotti di reagenti, istituiscono e mantengono elenchi aggiornati delle sostanze e dei reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti;

g) svolgono corsi di formazione per il personale dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625;

h) assistono attivamente il Servizio fitosanitario nazionale nella diagnosi di organismi nocivi per le piante e in caso di non conformità di partite, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi.

Art. 14.

Laboratori ufficiali

1. I Servizi fitosanitari regionali si dotano di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti, conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte nei territori di propria competenza, e inseriscono i relativi dati nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.

2. La designazione di un laboratorio ufficiale avviene in forma scritta e contiene una descrizione dettagliata, conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, dei compiti che il laboratorio svolge in qualità di laboratorio ufficiale e delle condizioni alle quali esso svolge tali compiti.

3. I Servizi fitosanitari regionali, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, possono designare come proprio laboratorio ufficiale, previo accordo tra le parti, laboratori già designati come laboratorio ufficiale da un altro Servizio fitosanitario regionale, anche relativamente a singole metodiche di analisi, e avvalersi di esso.

4. I Servizi fitosanitari regionali, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio esterno al Servizio fitosanitario nazionale purché soddisfi i requisiti di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.

Art. 15.

Laboratori per autocontrollo

1. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza, le strutture e le modalità di riconoscimento dei laboratori per l'autocontrollo a cui gli operatori professionali possono rivolgersi per l'effettuazione di analisi in applicazione del presente decreto.

Art. 16.

Rete nazionale dei laboratori

1. È istituita la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante di cui fanno parte:

a) l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante di cui all'articolo 8;

b) i laboratori nazionali di riferimento di cui all'articolo 13;

c) i laboratori ufficiali di cui all'articolo 14;

d) altri laboratori di cui al comma 2.

2. I laboratori di ricerca operanti sul territorio nazionale nel settore della protezione delle piante, nonché della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale sono inseriti, previa istanza al Servizio fitosanitario centrale, nella Rete Nazionale dei laboratori, di cui al comma 1, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza e le strutture dei laboratori di cui al presente comma, ai fini dell'inserimento nella Rete Nazionale dei laboratori.

3. I laboratori di ricerca inseriti alla Rete Nazionale cooperano al fine di migliorare le attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3, nonché l'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e delle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

4. I laboratori che aderiscono alla Rete Nazionale sono sottoposti al coordinamento e alla sorveglianza del Comitato fitosanitario nazionale, e svolgono le attività di competenza con le strutture e le dotazioni esistenti.

Capo IV

PERSONALE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE

Art. 17.

Dotazione del Servizio fitosanitario nazionale

1. Il personale tecnico che opera presso il Servizio fitosanitario nazionale è iscritto nel Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.

2. Il personale del Servizio fitosanitario nazionale ha l'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni, ottenute nell'adempimento dei propri doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali, coperte per la loro natura dal segreto professionale conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione europea.

3. Il numero di addetti dei Servizi, di cui agli articoli 5 e 6, è individuato dalla tabella b dell'allegato I al presente decreto, secondo i parametri ivi contemplati e costituisce la dotazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale. Tale dotazione viene rideterminata, almeno ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche sulla base dei risultati degli *audit*, di cui all'articolo 12, che consentono di valutare le attività di protezione delle piante.

4. Per il raggiungimento della dotazione di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2022 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi



466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

Art. 18.

Ispettore fitosanitario

1. Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio.

2. Gli ispettori fitosanitari sono iscritti nell'apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 24, e devono soddisfare i seguenti requisiti tecnici e professionali:

a) essere in possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti classi LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-60 Scienze della natura, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-70 Scienze e tecnologie alimentari, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali e LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e aver superato esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari «Patologia vegetale AGR/12» e «Entomologia agraria AGR/11»;

b) aver frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 23, per svolgere adeguatamente i propri compiti ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;

c) aver svolto un tirocinio in servizio di almeno sei mesi.

3. Gli ispettori fitosanitari sono inquadrati nell'apposito profilo professionale di «ispettore fitosanitario» e operano su espresso incarico del responsabile del Servizio fitosanitario competente, che definisce, con apposito provvedimento, i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per cui sono stati incaricati.

4. Gli ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro attribuzioni, prescrivono le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quanto possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative vigenti.

5. Gli ispettori fitosanitari provvedono ad irrogare le sanzioni per le trasgressioni previste dal presente decreto.

6. Gli ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro attribuzioni rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.

Art. 19.

Agente fitosanitario

1. Gli agenti fitosanitari sono tecnici, professionalmente qualificati, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio.

2. Gli agenti fitosanitari sono iscritti nell'apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 24, e devono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici e professionali:

a) essere in possesso del diploma di perito agrario o agrotecnico, oppure del diploma di istruzione tecnica del settore tecnologico di indirizzo «Agraria, Agroalimentare e Agroindustria», o di istruzione professionale del settore servizi di indirizzo «Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale», o di istruzione professionale di indirizzo «Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane», oppure dal diploma ITS di tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali, o di titoli conseguiti all'estero riconosciuti come equipollenti, o di altro diploma equipollente che comprenda le discipline di patologia vegetale e entomologia agraria nel proprio corso di studi, oppure aver conseguito un titolo di laurea in una delle seguenti classi L-02 Biotecnologie, L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali, L-26 Scienze e tecnologie alimentari, L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche, L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali con il superamento di esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari «Patologia vegetale AGR/12» e «Entomologia agraria AGR/11»;

b) aver frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 23, per svolgere adeguatamente i propri compiti ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;

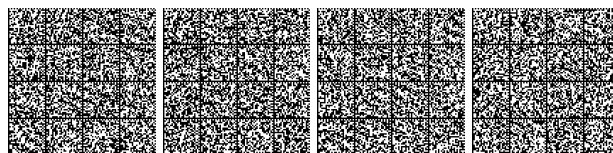
c) aver svolto un tirocinio in servizio di almeno tre mesi.

3. Gli agenti fitosanitari sono inquadrati nell'apposito profilo di «agente fitosanitario» e operano su espresso incarico del responsabile del servizio fitosanitario competente, che definisce, con apposito provvedimento, i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per cui sono stati incaricati.

4. Gli agenti fitosanitari adempiono ad ogni attività ufficiale relativa alla protezione delle piante ad eccezione della prescrizione di misure fitosanitarie, al rilascio di certificati fitosanitari e all'irrogazione delle sanzioni.

5. Gli agenti fitosanitari propongono all'ispettore fitosanitario l'applicazione di una misura fitosanitaria o l'irrogazione di una sanzione.

6. Gli Agenti fitosanitari, nell'esercizio delle loro attribuzioni, rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.



Art. 20.

Assistente fitosanitario

1. Gli assistenti fitosanitari sono tecnici, professionalmente qualificati, operanti presso altre strutture o organizzazioni diverse dai Servizi fitosanitari regionali, che rispondono tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio.

2. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può nominare assistenti fitosanitari, che nell'esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dal presente decreto, si attengono alle disposizioni impartite dal responsabile del Servizio fitosanitario competente per territorio, in tal caso i nominativi sono inseriti in apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.

3. Gli assistenti fitosanitari adempiono ogni attività ufficiale relativa alla protezione delle piante ad eccezione della prescrizione di misure ufficiali e al rilascio di certificati fitosanitari.

4. Gli assistenti fitosanitari operano su espresso incarico del Responsabile del Servizio fitosanitario competente, relativamente alle funzioni assegnate.

5. Gli assistenti fitosanitari propongono all'ispettore fitosanitario l'applicazione di una misura fitosanitaria o l'irrogazione di una sanzione.

Art. 21.

Il Responsabile fitosanitario ufficiale e il Certificatore

1. Gli ispettori fitosanitari di cui all'articolo 18, gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 19 e gli assistenti fitosanitari di cui all'articolo 20, sono Responsabili fitosanitari ufficiali ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 con le attribuzioni derivanti dagli incarichi loro conferiti.

2. Gli ispettori fitosanitari di cui all'articolo 18 sono designati certificatori ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625 e sono autorizzati a firmare i certificati ufficiali e gli altri attestati ufficiali di cui agli articoli 88 e 91 del regolamento (UE) 2017/625.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere nominati quali responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori, altri funzionari che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dai Servizi fitosanitari, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente. In tal caso i nominativi sono inseriti in apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.

Art. 22.

*Funzioni del personale
del Servizio fitosanitario nazionale*

1. I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori, accompagnati dal personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri materiali oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di

produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.

2. I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali fitosanitari, compresi quelli concernenti i passaporti delle piante ed ogni altro documento rilevante, i sistemi di tracciabilità, le constatazioni ufficiali, il prelievo dei campioni e gli accertamenti relativi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto, per i quali sono espressamente incaricati dal Servizio fitosanitario competente.

Art. 23.

*Formazione e aggiornamento
del personale del Servizio fitosanitario nazionale*

1. Il Servizio fitosanitario centrale garantisce, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale secondo i piani annuali approvati dal Comitato fitosanitario nazionale.

2. La formazione del personale consiste in un corso sulla base del programma e delle modalità di formazione approvate dal Comitato fitosanitario nazionale.

3. L'aggiornamento del personale consiste in moduli di formazione di breve durata ripetuti in differenti località del territorio per facilitare la partecipazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale, secondo un programma di aggiornamento annuale approvato dal Comitato fitosanitario nazionale.

4. Per motivi di urgenza i Servizi fitosanitari regionali possono organizzare corsi di formazione o di aggiornamento, in assenza di corsi nazionali, sulla base del programma approvato dal Comitato fitosanitario nazionale.

5. Alle necessità organizzative della formazione e dell'aggiornamento del personale si provvede con i fondi afferenti al Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 57.

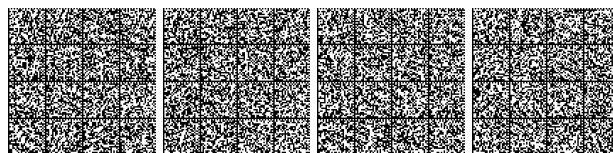
6. Ai corsi di formazione o di aggiornamento, su proposta del Comitato fitosanitario nazionale, possono avere accesso figure diverse dal personale del Servizio fitosanitario nazionale.

Art. 24.

*Registro del personale
del Servizio fitosanitario nazionale*

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale è istituito il Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale.

2. Il Registro, inserito nel Sistema Informativo per la Protezione delle Piante, di cui all'articolo 52, si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale di cui al presente Capo, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali fitosanitari, l'inquadramento, la sede operativa, nonché le relative firme autentiche.



3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, verificato il possesso di tutti i requisiti di cui rispettivamente agli articoli 18 e 19, sono nominati gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale e il Servizio fitosanitario centrale ne inserisce i nominativi nel Registro di cui al comma 1 dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali competenti, affinché il personale sia inquadrato nei rispettivi ruoli.

4. I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale, mediante il Sistema Informativo per la Protezione delle Piante, ogni eventuale aggiornamento del registro, al fine della sua validazione.

5. I nominativi del personale del Servizio fitosanitario nazionale sono cancellati dal registro, con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base della proposta motivata del Servizio fitosanitario regionale competente, nonché quando il personale viene destinato a svolgere altri compiti non pertinenti alle attività di protezione delle piante o in caso di cessata attività.

Art. 25.

Segni distintivi del Servizio fitosanitario nazionale - identità funzionale e dotazioni del personale

1. Al personale del Servizio fitosanitario nazionale è rilasciato un apposito documento di riconoscimento, con validità quinquennale, predisposto secondo quanto stabilito dal Comitato fitosanitario nazionale.

2. L'uso del logo, degli stemmi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo, riferiti al Servizio fitosanitario nazionale, è riservato esclusivamente al personale ad esso appartenente. Il Servizio fitosanitario centrale può autorizzarne l'uso temporaneo, anche in base ad apposite convenzioni, in particolare nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali e comunque in coerenza con le proprie finalità istituzionali e nel rispetto delle esigenze di tutela della propria immagine.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'interno, sono adottate le norme riguardanti l'utilizzo del logo di cui al comma 2, anche con riferimento ai documenti, agli identificativi, alle uniformi, ai dispositivi di protezione personale e alle altre dotazioni, nonché al loro impiego.

Capo V

SORVEGLIANZA DEGLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Art. 26.

Piani di emergenza

1. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità,

sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse minime da mettere a disposizione e sulle procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di tali organismi nocivi.

2. Il Piano di emergenza di cui al comma 1, redatto conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031, è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere del Comitato fitosanitario nazionale.

3. Il Piano di emergenza di cui al comma 1 può interessare più organismi nocivi aventi una biologia e una gamma di specie ospiti simili. In tali casi, il Piano di emergenza consiste di una parte generale comune a tutti gli organismi nocivi da esso contemplati e di parti specifiche per ciascuno degli organismi nocivi interessati.

4. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, monitora e, se necessario, aggiorna i Piani di emergenza.

5. Il Servizio fitosanitario centrale, con successivo provvedimento, definisce le modalità di esecuzione degli esercizi di simulazione sull'attuazione dei Piani di emergenza, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/2031.

Art. 27.

Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante

1. I Servizi fitosanitari regionali, nei territori di propria competenza, effettuano indagini al fine di verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine.

2. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, gli obiettivi e i criteri di indagine generali sulla base della valutazione del rischio dei vari organismi nocivi.

3. I Servizi fitosanitari regionali, sulla base delle analisi di rischio in relazione al territorio di propria competenza elaborano e trasmettono, annualmente, al Servizio fitosanitario centrale, la proposta in merito alle indagini che saranno effettuate nell'anno civile successivo alla sua predisposizione, in conformità agli obiettivi e ai criteri di cui al comma 2.

4. Sulla base delle proposte, di cui al comma 3, il Servizio fitosanitario centrale predispone la proposta di Programma nazionale di indagine annuale degli organismi nocivi delle piante e adotta tale Programma su parere del Comitato fitosanitario nazionale, dandone divulgazione nel portale web di cui all'articolo 53.

5. Per specifici organismi nocivi le attività di indagine possono realizzarsi sulla base di programmi pluriennali secondo quanto stabilito dal Comitato fitosanitario nazionale.



6. Il Servizio fitosanitario centrale trasmette, in applicazione degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (UE) n. 2016/2031, alla Commissione e agli Stati membri, il Programma nazionale di indagine annuale o pluriennale adottato e le relazioni contenenti i risultati delle attività di indagine effettuate nell'annualità precedente.

7. Il Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), i Centri di ricerca afferenti al CREA ed altri enti pubblici, secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario centrale, inviano i dati in loro possesso relativi ad organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, ad organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e ad organismi nocivi prioritari, al fine di alimentare la sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.

8. Ai fini delle attività di protezione delle piante, le università, le società scientifiche, gli altri enti di ricerca e le associazioni dei produttori possono contribuire, previa istanza al Servizio fitosanitario centrale, alla raccolta di dati e di informazioni aggiuntive, circa la presenza degli organismi nocivi sul territorio, da inserire nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52, e accedere ai dati in esso contenuti secondo le modalità definite dal Servizio fitosanitario nazionale, nel rispetto dei limiti e delle facoltà previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali.

9. Il Servizio fitosanitario centrale coordina le attività di sorveglianza di cui al presente articolo in collaborazione con l'Istituto nazionale di riferimento.

Capo VI

EMERGENZE FITOSANITARIE

Art. 28.

Ritrovamento di organismi nocivi

1. È fatto obbligo a chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori professionali o altri soggetti privati, gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione, anche con modalità di tipo telematico, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ovvero al competente Comando dell'Arma dei carabinieri o alla polizia locale ai fini del tempestivo inoltro al predetto Servizio, della presenza effettiva o sospetta di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi prioritari nonché di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana, nonché qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla.

2. L'operatore professionale adotta immediatamente le misure cautelative volte ad evitare l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo.

3. Qualora il Servizio fitosanitario regionale, a seguito delle segnalazioni di cui al comma 1 o a seguito delle indagini di cui all'articolo 27 o dei controlli ufficiali di cui agli articoli 42 e 45, sospetti o rilevi nel territorio di propria competenza, la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea o di un orga-

nismo nocivo prioritario, nonché di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana, provvede alla conferma ufficiale del ritrovamento sulla base della diagnosi effettuata da un laboratorio ufficiale di cui all'articolo 14.

4. In attesa della conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo, il Servizio fitosanitario regionale interessato adotta immediate ed idonee misure fitosanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), al fine di prevenire ogni eventuale rischio di diffusione dell'organismo nocivo.

5. Conformemente alle istruzioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente, ogni soggetto, privato o pubblico, adotta le misure fitosanitarie necessarie per prevenire la diffusione dell'organismo nocivo, inclusa l'eliminazione di piante, di prodotti vegetali o di altri oggetti interessati e anche dai siti di sua proprietà.

Art. 29.

Notifica di ritrovamento di organismi nocivi

1. Il Servizio fitosanitario regionale interessato, ricevuta la conferma ufficiale di cui all'articolo 28, comma 3, inserisce nel sistema europeo di notifica elettronica, entro cinque giorni lavorativi, le informazioni circa la presenza, o se del caso il sospetto, dell'organismo nocivo e le prime misure fitosanitarie adottate.

2. Il Servizio fitosanitario centrale notifica ufficialmente alla Commissione, entro i successivi tre giorni lavorativi, attraverso il sistema di notifica elettronica dell'Unione europea, il ritrovamento e ogni altra informazione inerente alle prime misure applicate, circa:

a) la presenza nel territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea la cui presenza non era nota nello stesso;

b) la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea in una parte del territorio in cui non lo era in precedenza;

c) la presenza nel territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o destinata all'introduzione o allo spostamento nel territorio dell'Unione europea;

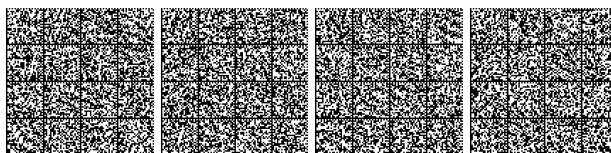
d) la presenza nel territorio di ogni altro organismo nocivo la cui presenza non era precedentemente nota.

Art. 30.

Informazioni sul ritrovamento di organismi nocivi

1. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, il Servizio fitosanitario regionale competente assicura che gli operatori professionali le cui piante, i cui prodotti vegetali o altri oggetti possono essere colpiti siano informati senza indugio della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea.

2. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, in relazione a un organismo nocivo prioritario, il Comitato fitosanitario nazionale definisce le modalità con cui informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato e intende adottare e in merito alle misure che devono adottare le pertinenti categorie di operatori professionali o altre persone.



Art. 31.

Emergenze fitosanitarie

1. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, il Servizio fitosanitario regionale competente indaga senza indugio sull'origine della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea, in particolare se tale presenza può essere messa in relazione a spostamenti di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, e sulla possibilità che l'organismo nocivo in questione sia stato diffuso ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti attraverso tali spostamenti.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata.

3. Il Servizio fitosanitario regionale competente istituisce un'area delimitata, in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2016/2031, in cui devono essere adottate le misure di eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea.

4. Alla prima riunione utile, il Comitato fitosanitario nazionale, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, definisce e approva le misure fitosanitarie conformemente al Piano di emergenza di cui all'articolo 26.

5. Sulla base delle misure fitosanitarie di cui al comma 4, il Servizio fitosanitario regionale interessato, entro i successivi quindici giorni lavorativi, elabora e trasmette la proposta di Piano di azione ai fini dell'eradicazione o del contenimento dell'organismo nocivo, contenente il calendario di attuazione delle misure, al Comitato fitosanitario nazionale per la sua approvazione. Tale Piano di azione comprende una descrizione della progettazione e dell'organizzazione delle indagini da svolgere e stabilisce il numero di esami visivi, campionamenti e prove di laboratorio da effettuare, nonché la metodologia da applicare per l'esame, il campionamento e le prove.

6. Il Servizio fitosanitario centrale, sulla base dell'approvazione del Piano d'azione di cui al comma 5, dichiara l'emergenza fitosanitaria, adotta ufficialmente tale Piano d'azione e lo notifica alla Commissione europea.

7. Per il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal Piano di azione il Servizio fitosanitario centrale, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale, attiva il Segretariato per le emergenze fitosanitarie di cui all'articolo 9.

8. Il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio istituisce l'Unità territoriale di emergenza fitosanitaria, di cui all'articolo 10, che provvede alla realizzazione delle misure fitosanitarie contenute nel Piano di azione.

9. Il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio effettua periodicamente indagini, nell'area delimitata, per verificare l'evoluzione della presenza dell'organismo nocivo e, ove necessario, modifica l'area delimitata stessa e comunica tutte le informazioni al Servizio fitosanitario centrale.

10. Qualora sia confermato il ritrovamento di un organismo nocivo di nuova comparsa, non elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione,

il Servizio fitosanitario regionale segnala il ritrovamento nel sistema europeo di notifica elettronica compilando, con procedura elettronica, il *Pest Risk Analysis* semplificato (PRA semplificato). Il Servizio fitosanitario centrale provvede alla ufficializzazione di tale notifica alla Commissione europea entro i successivi tre giorni lavorativi.

11. L'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, su richiesta del Servizio fitosanitario centrale e sulla base del ritrovamento, predispone un *Pest Risk Analysis* per la determinazione delle eventuali misure fitosanitarie da parte del Comitato fitosanitario nazionale e le azioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9.

Art. 32.

Interventi di protezione delle piante

1. I Servizi fitosanitari regionali curano l'attuazione, nel territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per la protezione delle piante di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 2016/2031.

2. Le misure ufficiali di cui al comma 1 si attuano su tutte le piante e i prodotti vegetali ed ogni altro oggetto per i quali è confermato o sospettato il rischio di introduzione o diffusione di un organismo nocivo.

3. L'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal presente Capo avviene a cura dei proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, del fondo, che ne sostengono gli oneri economici. Se l'adozione delle misure di attuazione anzidette risulta in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Servizio fitosanitario territorialmente competente, provvede all'attuazione delle misure in via sostitutiva, altresì determinando i costi delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta attuazione, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato in via primaria.

Art. 33.

Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria

1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure fitosanitarie che prevedono la rimozione delle piante in un'area delimitata, la rimozione di piante monumentali o di interesse storico, nelle quali non sia allo stato accertata la presenza dell'organismo nocivo, può essere disposta, caso per caso, dall'autorità fitosanitaria competente, previa autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro quarantacinque giorni, e comunque nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.



2. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Effettuate le suddette forme di pubblicità, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Capo VII

REGISTRO UFFICIALE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI

Art. 34.

Registro ufficiale degli operatori professionali

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale, in applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 2016/2031, è istituito il Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) che contiene almeno gli elementi di cui all'articolo 67 del medesimo regolamento.

2. I Servizi fitosanitari regionali registrano gli operatori professionali che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/2031 nel Registro di cui al comma 1 e ne aggiornano i dati mediante nella sezione controlli ufficiali del SIPP, di cui all'articolo 52.

3. Il Servizio fitosanitario centrale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, può decidere che siano registrate ulteriori categorie di coltivatori o operatori professionali e, se necessario, di non applicare l'esenzione di cui all'articolo 65, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 2016/2031, a determinati coltivatori o operatori professionali qualora vi sia un rischio fitosanitario connesso ad una qualsiasi delle loro attività relative a piante, prodotti vegetali o altri oggetti.

Art. 35.

Registrazione al RUOP

1. L'operatore professionale, ai fini della registrazione al RUOP di cui all'articolo 34, presenta una domanda di registrazione secondo quanto previsto dall'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/2031 al Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza ha la propria sede legale, indicando tutti i Centri aziendali e i campi di produzione ad essi afferenti utilizzati per svolgere le proprie attività in relazione a piante e prodotti delle piante.

2. Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, definisce con successivo provvedimento, i contenuti, le modalità e le procedure operative per il deposito della domanda di registrazione al RUOP di cui al comma 1.

3. Il Servizio fitosanitario regionale competente, esaminata la domanda e verificata la presenza dei requisiti richiesti, registra senza indugio l'operatore professionale e assegna il codice di registrazione comunicandolo all'operatore medesimo e agli altri Servizi fitosanitari regionali coinvolti, attraverso il Sistema informativo fitosanitario di cui all'articolo 51.

4. Gli operatori professionali notificano al Servizio fitosanitario regionale competente ogni eventuale aggiornamento relativo agli elementi contenuti nella domanda di cui al comma 1.

Art. 36.

Revoca della registrazione al RUOP

1. Il Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza l'operatore professionale ha la propria sede legale, nel caso in cui quest'ultimo non abbia comunicato le eventuali variazioni dei dati conformemente all'articolo 35, comma 4, chiede di rettificare o aggiornare i dati entro dieci giorni.

2. Qualora, entro il termine indicato nel comma 1, i dati di registrazione non siano stati aggiornati o qualora l'operatore professionale non svolga più le attività di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2016/2031, da almeno due anni, il Servizio fitosanitario regionale competente provvede alla modifica o alla revoca della registrazione al RUOP, dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali coinvolti.

Capo VIII

PASSAPORTO DELLE PIANTE

Art. 37.

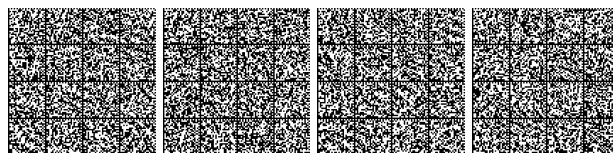
Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ricade il centro aziendale o il campo di produzione, concede all'operatore professionale, che ne fa richiesta, l'autorizzazione a rilasciare i passaporti delle piante, previa verifica dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/827.

2. Gli operatori professionali, registrati al RUOP ai sensi dell'articolo 34 e autorizzati all'emissione del passaporto, rilasciano il passaporto delle piante di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento (UE) 2016/2031 in conformità all'autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

3. L'operatore professionale, qualora posseda centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui ha la sede legale, deve presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

4. Con successivo provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabilite le procedure e i controlli ufficiali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, e per l'applicazione degli articoli 89 e 92 del regolamento (UE) 2016/2031.



5. Con successivo provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, è definito il documento tecnico di orientamento per gli operatori professionali in merito ai criteri da rispettare negli esami relativi al rilascio dei passaporti delle piante in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/827, che viene pubblicato nel sito web di cui all'articolo 53.

6. Per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti introdotti da un Paese terzo, che necessitano di un passaporto delle piante per il loro spostamento, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può sostituire tale passaporto con una copia del certificato fitosanitario originale, fino al luogo di prima destinazione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati, qualora ricada nel territorio nazionale.

7. Il Servizio fitosanitario regionale competente registra i dati del certificato fitosanitario di origine per almeno tre anni nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52 ai fini della loro conservazione.

8. Il passaporto delle piante, di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento (UE) 2016/2031, non è richiesto per gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i Centri aziendali dello stesso operatore professionale situati nella stessa provincia.

9. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere definite le modalità e gli eventuali documenti, diversi dal passaporto delle piante, da utilizzare per lo spostamento tra centri aziendali di un operatore professionale posti nell'intero territorio nazionale.

Art. 38.

Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi

1. L'operatore autorizzato al rilascio di un passaporto delle piante può predisporre, secondo le linee guida adottate dal Servizio fitosanitario centrale, i Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'articolo 91 del regolamento 2016/2031 e li mette a disposizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, secondo le modalità indicate da quest'ultimo.

2. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, in occasione dei controlli ufficiali annuali di cui all'articolo 92 del regolamento 2016/2031, verificano i Piani di cui al comma 1 e li approvano qualora risultino conformi.

3. Qualora l'operatore professionale non applichi le misure contenute nel piano di cui al comma 1, o qualora un piano di gestione dei rischi non sia più conforme a una delle prescrizioni di cui all'articolo 91 del regolamento (UE) 2016/2031, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tali inosservanze, che possono includere anche la revoca dell'approvazione del piano in questione.

4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio organizza attività formative e di aggiornamento per gli operatori autorizzati al rilascio del passaporto delle piante.

Art. 39.

Ispezioni e revoca dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale effettua ispezioni ufficiali, con cadenza almeno annuale, e, ove necessario, campionamenti e prove per verificare l'osservanza da parte degli operatori autorizzati delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2016/2031. Le modalità e i criteri sono definiti con il provvedimento di cui all'articolo 37, comma 4.

2. I campi di produzione ubicati in regioni diverse da quelle ove è ubicato il centro aziendale di riferimento, sono assoggettati alle attività di cui al comma 1 da parte del Servizio fitosanitario regionale territorialmente competente che darà accurata e puntuale informazione sugli esiti delle attività effettuate al Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale di riferimento.

3. Qualora gli esiti delle attività effettuate evidenzino il mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi a carico dell'operatore autorizzato, o qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto per cui l'operatore professionale ha rilasciato un passaporto delle piante non rispetta le prescrizioni previste, il Servizio fitosanitario regionale competente per il centro aziendale sospende l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante fino a quando non venga ripristinato il rispetto dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/2031 e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.

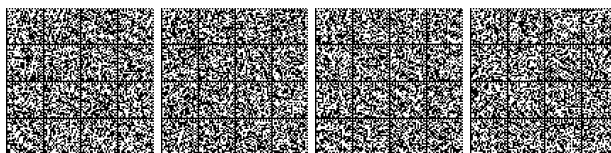
4. Qualora l'inosservanza dei requisiti di cui al comma 1 sia reiterata, il Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale revoca l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.

Art. 40.

Annullamento o rimozione del passaporto delle piante

1. L'operatore professionale, qualora venga a conoscenza dell'inosservanza delle prescrizioni richiamate dall'articolo 95 del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione all'unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti che ha sotto il proprio controllo, annulla e, ove possibile, rimuove il passaporto delle piante e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio che a sua volta notifica l'annullamento al Servizio fitosanitario centrale, alla Commissione europea e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico di cui all'articolo 103 del regolamento 2016/2031.

2. Qualora l'operatore professionale non rispetti quanto previsto dal comma 1, il Servizio fitosanitario competente per territorio intima allo stesso di annullare il passaporto delle piante e di rimuoverlo dall'unità di vendita.



Art. 41.

Registrazione, autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione

1. Il soggetto gestore del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno è delegato, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/625, ad eseguire i controlli ufficiali previsti per gli imballaggi in legno dal Capo VI, Sezione 3, del regolamento (UE) 2016/2031.

2. Il soggetto gestore di cui al comma 1 effettua i controlli ufficiali nei siti e in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e a commercializzare tali imballaggi. I controlli sono svolti con la frequenza minima stabilita ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019.

3. Gli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) 2016/2031 e coloro che commercializzano imballaggi con tale marchio sono registrati nel RUOP di cui all'articolo 34.

4. L'autorizzazione ad applicare il marchio, a riparare il materiale da imballaggio di legno e a commercializzare imballaggi con il marchio suddetto è concessa, su richiesta, dal soggetto gestore a un operatore registrato che rispetti le condizioni di cui agli articoli 97 e 98 del regolamento (UE) 2016/2031.

5. La delega di cui al comma 1 è revocata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformità all'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/625, qualora il soggetto gestore non esegua adeguatamente i controlli ufficiali delegati o non adotti misure adeguate e tempestive per porre rimedio ad eventuali carenze individuate a seguito delle verifiche di cui al comma 2, o nel caso in cui venga accertato che la sua indipendenza o imparzialità siano state compromesse.

Capo IX

CONTROLLI UFFICIALI

Art. 42.

Controlli ufficiali

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano regolarmente controlli ufficiali su organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti in tutte le loro fasi produzione, nonché su tutti gli operatori professionali e altre persone soggette alle norme del presente decreto, in base al rischio e con frequenza adeguata, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, 10 e 14 del regolamento (UE) 2017/625.

2. I controlli ufficiali di cui al comma 1 sono eseguiti conformemente alle procedure definite da un manuale operativo dei controlli ufficiali, adottato dal Servizio fitosanitario centrale su parere del Comitato fitosanitario nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera e). Tali procedure

riguardano le aree tematiche di cui al capo II dell'allegato II del regolamento (UE) 2017/625 e contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali.

3. Le informazioni pertinenti riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) 2017/625 sono registrate dai Servizi fitosanitari regionali avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.

4. Il Servizio fitosanitario nazionale mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui al comma 3, almeno una volta l'anno, pubblicandole sul sito web di cui all'articolo 53.

Art. 43.

Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali

1. Il Servizio fitosanitario nazionale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali ad uno o più organismi o a persone fisiche ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625.

Art. 44.

Controperizia

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio assicura agli operatori le cui merci sono soggette a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali l'effettivo esercizio del diritto a una controperizia a loro spese ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.

Art. 45.

Controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери

1. Al fine di accertare la conformità alla normativa di cui al regolamento (UE) 2016/2031, i Servizi fitosanitari regionali effettuano i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliери di primo ingresso nell'Unione europea, o presso punti di controllo diversi, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti conformemente a quanto previsto dalla Sezione II del regolamento (UE) 2017/625.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliери esegue i controlli documentali, di identità e fisici, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/2130, adotta le pertinenti decisioni ed effettua le notifiche tramite il Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC - *information management system for official controls*) di cui al regolamento (UE) 2017/625 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019.

3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può adottare condizioni diverse da quelle di cui al comma 1, per l'effettuazione dei controlli, in conformità agli atti adottati dalla Commissione in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 53 del regolamento (UE) 2017/625.



4. I Servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con gli operatori portuali, aeroportuali e ferroviari e le autorità competenti, organizzano controlli ufficiali specifici, basati sul rischio, in conformità agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019.

5. I Servizi fitosanitari regionali possono eseguire, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, controlli documentali eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero nonché controlli di identità e controlli fisici eseguiti presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019.

6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero effettua i controlli ufficiali specifici, sulle partite in ingresso in cui è presente materiale da imballaggio in legno, effettuano le comunicazioni dei risultati dei controlli ufficiali specifici in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2125 e adotta le azioni di cui all'articolo 6 del regolamento medesimo in caso di non conformità.

7. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero effettua controlli a campione sui bagagli dei passeggeri in ingresso al fine di verificare la presenza di piante e prodotti vegetali. I passeggeri, prima del loro ingresso nel territorio nazionale, presentano apposita dichiarazione con la quale specificano se recano nei propri bagagli piante e prodotti delle piante, secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 46.

Posti di controllo frontalieri

1. I punti di entrata già individuati dall'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ed elencati nell'allegato II del presente decreto sono designati posti di controllo frontalieri ai sensi dell'articolo 61 dello stesso regolamento (UE) 2017/625.

2. L'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1 comprende i centri di ispezione o i punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri che soddisfano i requisiti e le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane, è aggiornato l'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1.

4. Il Servizio fitosanitario regionale competente sospende la designazione di un posto di controllo frontaliero e ordina il fermo delle attività, per tutte o per alcune delle categorie di merci per le quali è stato designato, ai sensi e nel rispetto delle procedure dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/625, nei casi in cui tali attività possono comportare rischi sanitari per

le piante e i per prodotti delle piante. In caso di rischio grave di diffusione sul territorio di organismi nocivi la sospensione ha effetto immediato. Il Servizio fitosanitario regionale di cui al primo periodo revoca la sospensione della designazione quando accerta che tali rischi sanitari hanno cessato di esistere e previo adempimento di quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento (UE) 2017/625.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale e sentita l'Agenzia delle dogane, è revocata la designazione di un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo con conseguente rimozione dall'elenco di cui al comma 1 quando vengono meno i requisiti minimi di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane, può essere nuovamente designato ed inserito nell'elenco di cui al comma 1 un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo in conformità all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione del 12 marzo 2019.

7. Gli enti gestori dei posti di controllo frontalieri mettono a disposizione del Servizio fitosanitario competente le strutture idonee all'espletamento delle loro attività di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014, comprese quelle per la conservazione, il deposito in quarantena del materiale sottoposto a controllo e, se necessario, per la distruzione o altro idoneo trattamento dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa, nonché adeguati spazi informativi per la divulgazione delle norme fitosanitarie.

8. La regione nel cui territorio sono situati i posti di controllo frontalieri assicura che siano soddisfatti i requisiti di propria competenza ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.

9. Il Servizio fitosanitario centrale pubblica sul sito web di cui all'articolo 53 l'elenco aggiornato dei posti di controllo frontalieri, contenente le informazioni di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/625.

Art. 47.

Piano di controllo fitosanitario nazionale

1. Il Servizio fitosanitario centrale adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di controllo fitosanitario nazionale, con previsione pluriennale, per i controlli ufficiali disciplinati dall'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625 e dal regolamento (UE) 2016/2031. Il Piano viene trasmesso al Ministero della salute per costituire parte integrante del Piano di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625.



2. I Servizi fitosanitari regionali competenti eseguono i controlli fitosanitari sulla base del piano di cui al comma 1, la cui elaborazione, attuazione e aggiornamento sono coordinate dal Servizio fitosanitario centrale.

3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, elabora un piano di monitoraggio annuale sul materiale da imballaggio in legno in base ad un'analisi del rischio e tenendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2125, secondo le modalità previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento medesimo.

Art. 48.

Certificati fitosanitari per l'esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso Paesi terzi

1. I Servizi fitosanitari regionali, su richiesta dell'operatore professionale o di persone diverse dall'operatore professionale, rilasciano il certificato fitosanitario per l'esportazione e la riesportazione di una pianta, di un prodotto vegetale e di altro oggetto verso un Paese terzo solo se sono soddisfatte le condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 100 e 101 e del regolamento (UE) 2016/2031.

2. I certificati di cui al comma 1 sono conformi, rispettivamente, alla descrizione e al formato dei modelli di cui all'allegato VIII, parte A e parte B del Regolamento (UE) 2016/2031.

3. I Servizi fitosanitari regionali, su richiesta di un operatore professionale, rilasciano il certificato di pre-esportazione per piante, prodotti vegetali o altri oggetti che sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati nel territorio di competenza, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti, si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 102 del Regolamento (UE) 2016/2031.

4. Il certificato di pre-esportazione di cui al comma 3, contiene gli elementi e ha il formato di cui all'allegato VIII, parte C, del regolamento (UE) 2016/2031.

Capo X

PIANTE, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI A FINI DI PROVE UFFICIALI, SCIENTIFICI O EDUCATIVI, SPERIMENTALI, DI SELEZIONE VARIETALE O RIPRODUTTIVI

Art. 49.

Autorizzazione temporanea

1. Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, può, su richiesta dell'interessato, autorizzare temporaneamente l'introduzione e lo spostamento nel territorio italiano di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.

2. L'autorizzazione rilasciata a norma del comma 1 comprende tutte le condizioni e le limitazioni di cui all'articolo 48, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/2031 e non eccede la capacità della stazione di quarantena o della struttura di confinamento designata.

3. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio controlla il rispetto delle condizioni, delle limitazioni e delle restrizioni di cui al comma 2 e adotta i provvedimenti necessari qualora le condizioni, la limitazione o le restrizioni non siano rispettate.

4. Se opportuno, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta ulteriori provvedimenti, compresa la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 50.

Designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento

1. Il responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento interessato presenta domanda di riconoscimento al servizio fitosanitario centrale, corredata dalle informazioni necessarie alla verifica del soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/2031.

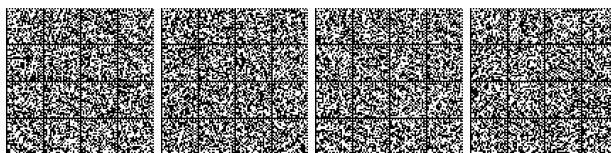
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica il soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/2031 e trasmette una relazione in merito al Servizio fitosanitario centrale.

3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, designa nel territorio italiano stazioni di quarantena o strutture di confinamento, nonché temporaneamente i siti di operatori professionali o di altre persone come strutture di confinamento per gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti.

4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ispeziona periodicamente le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento per verificare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 61 e le condizioni di funzionamento di cui all'articolo 62 del regolamento (UE) 2016/2031. Qualora le predette prescrizioni e condizioni non siano rispettate, il Servizio fitosanitario di cui al primo periodo ordina al responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento di mettere in atto, immediatamente oppure entro un termine specificato, azioni correttive per garantire il rispetto degli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/2031.

5. Se opportuno, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta ulteriori provvedimenti, compresa la revoca della designazione di cui al comma 3.

6. Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti lasciano le stazioni di quarantena o le strutture di confinamento solo con l'autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, conformemente all'articolo 64 del regolamento 2016/2031.



Capo XI

SISTEMA INFORMATIVO FITOSANITARIO

Art. 51.

Sistema Informativo per la protezione delle piante

1. È istituito il Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP) presso il Servizio fitosanitario centrale che ne cura la gestione, dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi alle attività di protezione delle piante e che consente lo scambio di dati e informazioni tra i Servizi fitosanitari regionali ed il Servizio fitosanitario centrale, tra il Servizio fitosanitario nazionale e la Commissione europea e con altre autorità e operatori, nonché alla raccolta e alla gestione delle relazioni periodiche trasmesse dal Servizio fitosanitario nazionale alla Commissione europea.

2. Il SIPP cura l'integrazione, ove possibile, degli attuali sistemi informatici gestiti dalle Amministrazioni centrali e regionali, per lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi alle attività di protezione delle piante e fornisce gli opportuni collegamenti tra tali sistemi.

3. Il Servizio fitosanitario nazionale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, registra e provvede all'inserimento nel SIPP dei dati, delle informazioni e dei documenti relativi alle attività di protezione delle piante, nonché alla loro modifica.

4. Il SIPP è composto dalle seguenti sezioni:

- a) controlli ufficiali;
- b) sito web.

Art. 52.

Sezione controlli ufficiali

1. La sezione controlli ufficiali del SIPP, costituita nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, consente al Servizio fitosanitario nazionale lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi agli operatori professionali, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonché ai controlli ufficiali.

2. In applicazione degli articoli 5, 12 e 13 del regolamento (UE) 2017/625, la sezione controlli ufficiali del SIPP è organizzata per contenere almeno le seguenti sottosezioni:

- a) Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante e relativa cartografia georeferenziata di cui all'articolo 27 del presente decreto;
- b) RUOP, documentazione dei controlli ufficiali agli operatori professionali ed azioni correttive prescritte di cui agli articoli 36 e 39 del presente decreto;
- c) Piano di controllo fitosanitario nazionale di cui all'articolo 47 del presente decreto;
- d) controlli ufficiali alla produzione di cui all'articolo 42 del presente decreto;

e) controlli ufficiali all'importazione di cui all'articolo 45 del presente decreto;

f) controlli ufficiali all'*export* di cui all'articolo 48 del presente decreto;

g) registro del personale del SFN di cui all'articolo 24 del presente decreto;

h) elenco del personale del SFN e dei laboratori nazionali di riferimento che effettua audit;

i) elenco dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali.

3. La sezione controlli ufficiali del SIPP è strutturata al fine di garantire il funzionamento integrato con il Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC - *information management system for official controls*) della Commissione europea di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, attraverso meccanismi e strumenti con i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di sviluppo delle sottosezioni di cui al comma 2.

Art. 53.

Sezione sito web

1. Il Servizio fitosanitario nazionale cura la sezione sito web del SIPP mediante la quale, condivide al suo interno, e mette a disposizione degli operatori professionali e del pubblico, dati, informazioni e documenti relativi alla protezione delle piante, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonché ai controlli ufficiali.

2. La sezione sito web del SIPP è organizzata per contenere almeno i seguenti dati:

- a) le informazioni relative agli adempimenti richiesti dalla CIPP;
- b) le autorità competenti designate per la protezione delle piante;
- c) gli organismi delegati per le attività e i controlli ufficiali per la protezione delle piante;
- d) i risultati del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante e relativa cartografia georeferenziata di cui all'articolo 27;
- e) il manuale nazionale delle procedure di controllo di cui all'articolo 42;
- f) le informazioni pertinenti riguardanti i controlli ufficiali, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/625;
- g) l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali;
- h) l'elenco aggiornato dei posti di controllo frontali sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/625;
- i) le informazioni sulle tariffe per i controlli ufficiali, ai sensi dell'articolo 85 del regolamento (UE) 2017/625;



l) il Piano di controllo nazionale pluriennale per le piante e i prodotti delle piante, ai sensi dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2017/625;

m) le informazioni relative alla gestione delle emergenze fitosanitarie sul territorio nazionale;

n) le informazioni relative alla protezione delle piante diverse dai dati di cui alle lettere precedenti.

Art. 54.

Attività di comunicazione per la protezione delle piante

1. Le attività di comunicazione per la protezione delle piante consistono nel fornire informazioni, agli operatori professionali e a tutta la cittadinanza, circa la pericolosità degli organismi nocivi delle piante, il rischio della loro diffusione, le emergenze fitosanitarie, gli obblighi e le prescrizioni di legge, gli aspetti tecnici per il contrasto degli organismi nocivi e ogni altra informazione rilevante per la protezione delle piante.

2. Le componenti del Servizio fitosanitario nazionale che promuovono attività di comunicazione per la protezione delle piante ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale al fine del loro coordinamento.

3. L'Unità per la comunicazione, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), funge da gruppo redazionale per la pubblicazione delle informazioni sul sito *web* di cui all'articolo 53, nonché per la realizzazione delle seguenti attività:

a) campagne di informazione specifiche relative alle emergenze fitosanitarie in atto;

b) predisposizione di cartelloni e opuscoli informativi;

c) campagne pubblicitarie su televisione, radio e stampa;

d) iniziative di comunicazione rivolte alle scuole;

e) incontri sui territori interessati.

4. Nel quadro delle attività di comunicazione promosse dalle componenti del Servizio fitosanitario nazionale, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può attivare specifici programmi di attività volti alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione delle piante allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte degli operatori professionali e dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli organismi nocivi delle piante, e ad attenuarne le conseguenze.

5. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse afferenti al Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 57.

Capo XII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME FINANZIARIE

Art. 55.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell'Unione di settore si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

2. A chiunque non rispetta i divieti di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio nel territorio italiano di organismi nocivi e delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui agli articoli 5, paragrafo 1, 32, paragrafo 2, 37, paragrafo 1, 40, paragrafo 1, 42, paragrafo 2 e 53 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

3. A chiunque introduce o sposta nel territorio italiano piante, prodotti vegetali o altri oggetti senza che siano rispettate le prescrizioni particolari o le prescrizioni equivalenti di cui all'articolo 41, paragrafo 1 e di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 o le prescrizioni previste per veicoli, macchinari e materiale da imballaggio utilizzati per l'introduzione e lo spostamento nel territorio nazionale di piante, prodotti vegetali o altri oggetti da Paesi terzi di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2031 o introduce materiale da imballaggio di legno nel territorio nazionale in violazione delle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

4. A chiunque introduce nel territorio italiano ai fini di transito o di trasbordo in direzione di un paese terzo, piante, prodotti vegetali e altri oggetti senza il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1 e 57, del regolamento (UE) 2016/2031, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.

5. All'operatore professionale che introduce nel territorio nazionale piante, prodotti vegetali e altri oggetti da paesi terzi senza il certificato fitosanitario di cui agli articoli 72, paragrafo 1, 73 e 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

6. A chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con documentazione non conforme a quanto stabilito dall'articolo 56, paragrafo 1 e 57, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/625, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.



7. A chiunque modifica la destinazione d'uso di una pianta, di un prodotto vegetale o di altri oggetti, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.

8. All'importatore od al suo rappresentante in dogana che omette di attuare la notifica preventiva al posto di controllo frontaliero di arrivo di partite di piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1013 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

9. A chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 28, comma 1 del presente decreto o non notifica al Servizio fitosanitario nazionale qualsiasi dato a propria disposizione riguardante un pericolo imminente ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

10. Ai servizi postali e agli operatori professionali che effettuano vendite a distanza e non mettono a disposizione dei propri clienti, le informazioni concernenti le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 1 e dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

11. A chiunque in qualità di responsabile di una partita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in ingresso non adotta le misure previste agli articoli 66, paragrafi 3 e 4 e 69, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2017/625 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

12. A chiunque non applica le misure e le prescrizioni previste dagli articoli 14, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, 15, paragrafi 1 e 3, 30, paragrafo 1, 31, paragrafo 1, 49, paragrafi 1 e 2 e 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.

13. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante con presenza di organismi nocivi da quarantena, che ometta l'esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante con presenza di organismi nocivi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 5.000,00; il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può disporre l'esecuzione coattiva degli estirpi ponendo a carico del trasgressore le relative spese. A chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante si applica la sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.

14. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante, disposto dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 32, comma 2, anche qualora le stesse siano asintomatiche, ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. In caso di

inosservanza dell'obbligo di cui al primo periodo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro; il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dispone altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. A chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante si applica la sanzione di cui al secondo periodo aumentata del doppio.

15. A chiunque non esegue misure fitosanitarie disposte dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinate dai decreti ministeriali e dalle ordinanze emanate in applicazione del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

16. All'operatore professionale che esercita le attività di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in assenza della specifica registrazione ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del presente decreto o con registrazione revocata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del presente decreto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

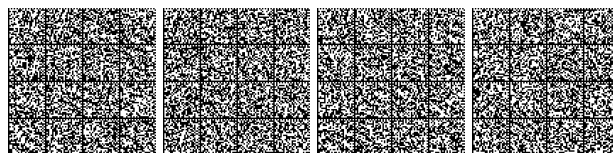
17. All'operatore professionale e all'operatore autorizzato che viola l'obbligo di registrazione e conservazione dei dati e non garantisce i sistemi di tracciabilità previsti dall'articolo 69 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. A chiunque sposta piante, prodotti vegetali o altri oggetti, nel territorio italiano e dell'Unione ovvero le introduce o sposta all'interno di zone protette, senza il passaporto delle piante di cui all'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

18. A chiunque emette un passaporto delle piante senza la prevista autorizzazione di cui all'articolo 37, comma 1, del presente decreto o con autorizzazione sospesa o ritirata, di cui all'articolo 39, comma 3, del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

19. A chiunque in possesso dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 37, comma 2 del presente decreto e alle prescrizioni e agli obblighi di cui agli articoli 83, paragrafi 1 e 2, 85, 86, paragrafo 1, 87, paragrafi 1, 2 e 3, 88, paragrafo 1 e 90, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

20. A chiunque sostituisce un passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 93 del regolamento 2016/2031, violando le prescrizioni di cui al medesimo articolo 93, paragrafi 3 e 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

21. A chiunque viene a conoscenza dell'inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 93 o 94 del regolamento (UE) 2016/2031 per un'unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti sotto il proprio controllo e non annulla il passaporto delle piante e, ove possibile, non lo rimuove dall'unità di vendita,



nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 95 del medesimo regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

22. A chiunque commercializza o ripara imballaggi di legno, legno o altri oggetti contrassegnati con il marchio ISPM 15 IPPC/FAO o appone tale marchio senza la specifica autorizzazione di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque commercializza imballaggi di legno, legno o altri oggetti con un marchio o altro attestato ufficiale contraffatti.

23. A chiunque introduce, detiene o pone in commercio piante, prodotti vegetali o altre oggetti, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, e non applica le misure di cui all'articolo 66, paragrafo 3 e 67 del regolamento (UE) 2017/625 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

24. A chiunque, dopo che sono stati sottoposti a controlli ufficiali o alle ispezioni eseguite conformemente al Capo IX del presente decreto, sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altri oggetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.

25. A chiunque non consente l'accesso nel centro aziendale o altri luoghi pertinenti i controlli da parte dei soggetti incaricati del Servizio fitosanitario nazionale ai fini delle ispezioni e dei controlli di cui agli articoli 87, 92 e 98, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2017/625, agli articoli 1, 4, paragrafo 1 e 6 del regolamento (UE) 2019/66 ovvero ne ostacola l'attività o non rispetti gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 o 6 del regolamento (UE) 2017/625, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

26. A chiunque elimina o manomette contrassegni o sigilli apposti dai responsabili fitosanitari, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.

27. Nei casi i cui le violazioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6, 7, 11, 17, 19, 23, 24 e 26 siano reiterate nel triennio successivo alla prima violazione, il Servizio fitosanitario regionale dispone la sospensione per tre mesi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 37, comma 1.

28. Ai passeggeri in ingresso nel territorio nazionale che, a seguito dei controlli ufficiali di cui all'articolo 45 comma 7, omettano la dichiarazione o rendano una dichiarazione mendace si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 600 euro.

29. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

30. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni. I proventi delle sanzioni irrogate ai sensi del presente decreto sono imputati nei bilanci degli enti regionali o provinciali nel cui ambito territoriale operano i Servizi fitosanitari regionali che hanno irrogato le sanzioni e sono destinati alle attività di protezione delle piante dei Servizi fitosanitari regionali che effettuano il controllo.

Art. 56.

Diritti obbligatori per i controlli ufficiali

1. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli ufficiali e delle eventuali analisi di laboratorio di cui all'articolo 45, il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 37 e 49, le verifiche ed i controlli di cui agli articoli 39, 41, 42, 48 e 49 sono posti a carico dell'operatore professionale, dell'esportatore, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo i diritti obbligatori di cui all'allegato III.

2. Per i controlli ufficiali effettuati sulle merci che entrano nell'Unione europea, i diritti obbligatori di cui all'allegato III, sezione I sono riscossi presso i posti di controllo frontalieri o i punti di controllo di cui all'articolo 41, comma 2, dal Servizio fitosanitario competente.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere modificati i diritti obbligatori di cui all'allegato III sulla base dei costi effettivi, in applicazione del Capo VI del regolamento (UE) 2017/625, nonché stabiliti ulteriori diritti obbligatori a copertura delle spese supplementari dei controlli del Servizio fitosanitario nazionale.

4. I diritti obbligatori di cui all'allegato III, sezione III per i controlli ivi previsti, hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sono corrisposti entro il 31 gennaio del relativo anno solare. Il diritto obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante deve essere versato all'atto della richiesta.

5. Per il mancato o tardivo versamento dei diritti di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472.

6. Gli importi derivanti dalla riscossione dei diritti obbligatori per i controlli ufficiali di cui al Capo IX sono destinati alle attività di protezione delle piante dei Servizi fitosanitari regionali che effettuano il controllo.

Art. 57.

Fondo per la protezione delle piante

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la protezione delle piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, destinato al finanziamento delle attività di protezione delle piante di cui



all'articolo 3. Le modalità di utilizzo del fondo, i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascun Servizio fitosanitario regionale, nonché le relative attività di verifica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Ai costi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Organizzazione europea e mediterranea di protezione delle piante (EPPO) e alle relative attività che sono sviluppate nel suo ambito è data copertura mediante uno stanziamento pari a 460.000 euro per l'anno 2021 e uno stanziamento annuo di 160.000 euro a partire dal 2022, a valere sul fondo di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo XIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58.

Adeguamenti tecnici

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto.

Art. 59.

Norme transitorie e finali

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non in contrasto con la normativa europea in vigore.

2. La pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 33, 37, 42, 53 e 54 avviene nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali».

3. Le stazioni di quarantena e i siti di confinamento già comunicati alla Commissione europea alla data di entrata in vigore del presente decreto non necessitano di una nuova domanda di riconoscimento ai sensi dell'articolo 50, comma 1.

4. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in servizio alla data entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.

Art. 60.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2021

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

AMENDOLA, *Ministro per gli affari europei*

SPERANZA, *Ministro della salute*

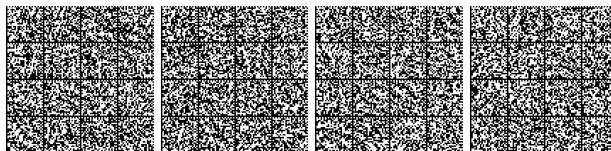
BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE



Allegato I

(Art.17)

Parametri per la determinazione della dotazione minima di personale del Servizio fitosanitario nazionale.

Il Servizio fitosanitario nazionale (SFN), costituito dal Servizio fitosanitario centrale (SFC) e dai Servizi fitosanitari regionali (SFR), come stabilito dagli articoli 4, comma 2, 5, comma 2 e 6, comma 2, è dotato di numero minimo di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti per garantire lo svolgimento dei compiti assegnati, di cui fa parte il personale tecnico, iscritto nel Registro nazionale del personale del SFN, definito secondo i parametri di cui al presente allegato.

Il personale del SFN è costituito dalle seguenti figure professionali (unità di personale):

- a) **ispettore fitosanitario (IF)**, di cui all'articolo 18, che può svolgere le funzioni di Responsabile fitosanitario ufficiale e/o Certificatore.
- b) **agente fitosanitario (AF)**, di cui all'articolo 19, che può svolgere le funzioni di Responsabile fitosanitario ufficiale.
- c) **assistente fitosanitario (AssF)** di cui all'articolo 20.
- d) **amministrativo (AM)**.
- e) **tecnico di laboratorio (TL)**.

L'unità di personale afferente al SFN che svolge controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, articolo 3, paragrafo 1, punto 33), è definita, come "**Responsabile fitosanitario ufficiale**" (RFU). All'interno della figura di RFU ricade il personale inquadrato come IF, AF e AssF.

Gli IF sono designati **certificatori**, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, e sono autorizzati a firmare i certificati ufficiali e gli altri attestati ufficiali di cui agli articoli 88 e 91 del regolamento (UE) 2017/625.

A prescindere dai parametri definiti dall'applicazione dei criteri e degli indici di cui al presente allegato, per poter svolgere i compiti ad esso assegnati, il singolo SFR deve avere una dotazione minima di 3 RFU con la qualifica di ispettore fitosanitario, indipendentemente dal numero delle altre unità di personale individuate.

La figura dell'**assistente fitosanitario** non è presa in considerazione ai fini della determinazione della dotazione minima di cui al presente allegato in quanto trattasi di personale "esterno" che opera su espresso incarico del Responsabile del SFR competente per territorio e rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.

Per definire il fabbisogno minimo del personale del SFN si considerano le unità di personale dedicate all'attività del servizio a tempo pieno, in inglese **full-time equivalente** (FTE), pari a 200 giornate lavorative annue.

DOTAZIONE MINIMA PERSONALE DEI SFR

I parametri per la determinazione delle dotazioni minime del personale dei SFR devono tenere conto delle molteplici attività sviluppate dai Servizi, nonché delle caratteristiche ambientali e del loro assetto produttivo.

A tal fine sono stati identificati i criteri di calcolo per ognuno dei principali 8 ambiti di attività del Servizio fitosanitario regionale, ambiti suddivisi a loro volta nei relativi sub-ambiti. L'applicazione dei criteri di seguito elencati con gli indici regionali, espressi nella Tabella A sottostante, determina la dotazione minima dei Servizi fitosanitari regionali, di seguito riportata nella Tabella B.

CRITERI

Ambito 1 **Registrazione degli operatori professionali (OP) al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e i relativi controlli ispettivi, compresa la verifica del sistema di tracciabilità dei passaporti e il controllo dei Piani di gestione dei rischi.**

Sub-ambito 1.1 **Numero OP registrati al RUOP, ad esclusione degli OP di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/2031.**

Criterio: si stima possano essere verificati 5 OP/giorno da 2 unità di personale FTE (agente fitosanitario).

Sub-ambito 1.2 **Numero OP registrati al RUOP di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/2031.**

Criterio: si stima possano essere ispezionati 1 centro aziendale/giorno da 2 unità di personale FTE (1 ispettore fitosanitario + 1 agente fitosanitario).

Sub-ambito 1.3 **superficie effettiva, in ettari, di coltivazione dedicata a vivaio degli OP di cui al sub-ambito 1.2.**

Criterio: si stima che possano essere ispezionati 4 ettari/giorno da 2 unità di personale FTE. (1 ispettore fitosanitario + 1 agente fitosanitario).

Ambito 2 **Controlli ufficiali all'Import presso i posti di controllo frontaliero, compilazione del documento sanitario comune di entrata (DSCE) e comunicazione mediante l'IMSOC integrato rilascio nulla osta fitosanitario.**

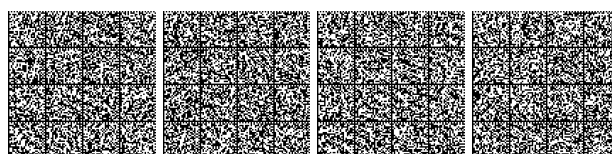
Sub-ambito 2.1 **Numero di controlli ufficiali all'Import presso i posti di controllo frontaliero PORTUALI, compilazione del documento sanitario comune di entrata (DSCE) e comunicazione mediante l'IMSOC integrato rilascio nulla osta fitosanitario.**

Criterio: si stima che possano essere eseguite 2 ispezioni/giorno da 2 unità di personale FTE (1 ispettore fitosanitario + 1 agente fitosanitario).

Sub-ambito 2.2 **Numero di controlli ufficiali all'Import presso i posti di controllo frontaliero AEROPORTUALI, compilazione del documento sanitario comune di entrata (DSCE) e comunicazione mediante l'IMSOC integrato rilascio nulla osta fitosanitario.**

Criterio: si stima che possano essere eseguite 2 ispezioni/giorno da 2 unità di personale FTE (1 ispettore fitosanitario + 1 agente fitosanitario).

Ambito 3 **Controlli ufficiali all'Export e rilascio certificato fitosanitario.**



Sub-ambito 3.1 Numero controlli ufficiali e numero certificati in export e ri-export su piante vive.

Criterio: si stima che possano essere eseguite 2 ispezioni/giorno da 2 unità di personale FTE (1 ispettore fitosanitario + 1 agente fitosanitario).

Sub-ambito 3.2 Numero certificati in export e ri-export escluse le piante vive.

Criterio: si stima che possano essere eseguite 4 ispezioni/giorno da 2 unità di personale FTE (1 ispettore fitosanitario + 1 agente fitosanitario).

Ambito 4 Sorveglianza: programmazione e indagini sul territorio e governo delle emergenze fitosanitarie.

Criterio: Per l'esercizio di questa attività si ritiene congrua 1 unità di personale FTE (agente fitosanitario) ogni 1.000 Km2 di superficie regionale.

Ambito 5 Altre competenze assegnate ai Servizi fitosanitari regionali non comprese negli ambiti 1-4.

Criterio: Si stima che in tali attività possa essere impegnato il 20 % aggiuntivo di unità di personale FTE rispetto al totale delle figure individuate dagli ambiti da 1 a 4 (ispettore fitosanitario/agente fitosanitario)

Ambito 6 Gestione delle Emergenze fitosanitarie.

Criterio: Si stima che le emergenze fitosanitarie necessitino mediamente del 30 % aggiuntivo di unità di personale FTE rispetto al totale delle figure individuate dagli ambiti da 1 a 5 (ispettore fitosanitario/agente fitosanitario) in relazione alle caratteristiche del territorio e del suo assetto produttivo.

Ambito 7 Laboratorio fitosanitario Regionale: diagnostica fitopatologica e supporto analitico alle varie attività dei SFR.

Il numero di unità di personale attinente ai laboratori dei SFR è stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per i sub-ambiti sottoelencati per i quali sono previste attività che comportano, nell'espletamento delle diverse attività, la raccolta di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio.

A prescindere dai parametri definiti dall'applicazione dei criteri e degli indici di cui al presente ambito 7, per poter svolgere i compiti ad esso assegnati, ogni singolo laboratorio dei SFR deve avere una dotazione minima non inferiore a 4 Tecnici di laboratorio (TL).

Sub-ambito 7.1 unità personale FTE TL minima per sub-ambito 1.3

Criterio: 20 % del personale sub-ambito 1.3.

Sub-ambito 7.2 unità personale FTE TL laboratorio minima per sub-ambito 2.1

Criterio: 10 % del personale sub-ambito 2.1.

Sub-ambito 7.3 unità personale FTE TL laboratorio minima per sub-ambito 2.2

Criterio: 10 % del personale sub-ambito 2.2.

Sub-ambito 7.4 unità personale FTE TL laboratorio minima per sub-ambito 3.1

Criterio: 5 % del personale sub-ambito 3.1.

Sub-ambito 7.5 unità personale FTE TL laboratorio minima per sub-ambito 3.2

Criterio: 5 % del personale sub-ambito 3.2.



Sub-ambito 7.6 unità personale FTE TL laboratorio minima per Ambito 4

Criterio: 25 % del personale dell'ambito 4.

Ambito 8 Attività amministrativa del SFR

Il numero di unità di personale (AM) impegnato nell'attività amministrativa è stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per gli ambiti da 1 a 7.

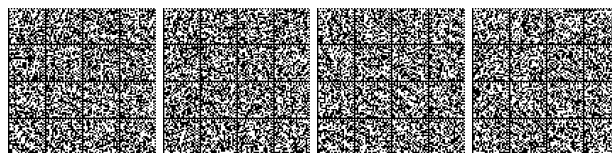
Criterio: 20 % personale FTE rispetto al totale ambiti da 1 a 7.

Tabella A Indici

	Ambito 1 Registrazione degli Operatori Professionali (OP) al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)			Ambito 2 Controlli ufficiali Import presso i posti di controllo frontaliero.		Ambito 3 Controlli ufficiali Export e rilascio certificato fitosanitario.		Ambito 4 programmazione e indagini sul territorio.
SFR	Sub ambito 1.1 Numero OP registrati al RUOP	Sub ambito 1.2 Numero centri aziendali degli OOPP registrati al RUOP	Sub ambito 1.3 superficie effettiva, in ettari, a vivaio degli OP	Sub ambito 2.1 posti di controllo frontaliero PORTUALI.	Sub ambito 2.2 posti di controllo frontaliero AEROPORTUA LI.	Sub - ambito 3.1 numero certificati in export e ri- export su piante vive.	Sub - ambito 3.2 numero certifi- cati in export e ri-export escluse le piante vive.	Superficie totale regionale Km2
ABRUZZO	75	350	376	15	0	180	1.200	10.831,84
BASILICATA	19	333	95	0	0	3	287	10.073,32
BOLZANO	170	68	168	0	0	200	6.500	7.398,38
CALABRIA	1.353	1.370	120	300	0	20	674	15.221,90
CAMPANIA	428	652	1.000	2890	21	18	2.491	13.670,95
EMILIA-ROM	581	292	4281	681	720	398	7436	22452,78
FRIULI V.G.	221	153	3.360	433	0	165	2718	7.862,30
LAZIO	355	410	5.100	167	2942	1.053	181	17.232,29
LIGURIA	65	1.023	567	4120	0	362	2.544	5.416,21
LOMBARDIA	1.350	822	3.700	0	7.000	4.000	6.000	23.863,65
MARCHE	287	438	3.496	61	0	208	600	9.401,38
MOLISE	20	100	1.350	0	0	10	400	4.460,65
PIEMONTE	1.384	1.415	1.500	0	0	200	9.000	25.387,07
PUGLIA	232	879	3.674	257	0	1.470	1.283	19.540,90
SARDEGNA	56	137	548	3	0	0	262	24.100,02
SICILIA	1.091	1.265	2.500	2117	41	461	838	25.832,39
TOSCANA	574	1.914	5.000	3836	501	2.541	837	22.987,04
TRENTO	152	126	86	0	0	18	3.320	6.207,12
UMBRIA	147	134	80	0	0	1.000	2.000	8.464,33
V. D'AOSTA	1	10	2,7	0	0	0	0	3.260,90
VENETO	551	870	3.100	465	162	620	6.337	18.407,42

DOTAZIONE MINIMA PERSONALE DEL SFC

I parametri per la determinazione della dotazione minima del SFC prendono in considerazione le 8 "Unità", di cui all'articolo 5, in cui si articola il Servizio, e ogni unità è stata suddivisa in sub unità, con i relativi compiti assegnati, costituendo così gli indici caratteristici del Servizio fitosanitario centrale.



In considerazione del ruolo di coordinamento e di indirizzo che il Servizio Centrale è tenuto a svolgere nei confronti dei Servizi Regionali e di rappresentanza con le Autorità nazionali, europee ed internazionali, nei vari settori di attività, il personale è costituito dalla figura professionale (unità di personale) di **ispettore fitosanitario (IF)**.

CRITERI:

Per ogni sub unità individuata si stima sia necessario applicare il criterio di almeno 2 Unità di personale FTE con la qualifica di ispettore fitosanitario. La Dotazione minima, pertanto, è riportata nella seguente Tabella B.

INDICI:

1. Unità per la predisposizione e l'adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria:

Sub-unità 1.1: Predisposizione degli atti e della documentazione propedeutiche alle riunioni;

Sub-unità 1.2: Redazione delle Delibere e delle Ordinanze;

Sub-unità 1.3: Attività di Segreteria.

2. Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie:

Sub-unità 2.1: Coordinamento per l'attuazione delle misure fitosanitarie;

Sub-unità 2.2: Coordinamento per l'attuazione dei piani di comunicazione;

Sub-unità 2.3: Organizzazione delle verifiche;

Sub-unità 2.4: Coordinamento richieste di contribuzione;

Sub-unità 2.5: Partecipazione alle Unità territoriali.

3. Unità per i controlli all'importazione:

Sub-unità 3.1: Tenuta dell'elenco dei posti di controllo frontaliero e dei centri di ispezione, verifica e aggiornamento e coordinamento delle attività in ambito nazionale;

Sub-unità 3.2: coordinamento attività istituzionali in ambito europeo e con le altre amministrazioni coinvolte.

4. Unità per i controlli alla produzione e al territorio:

Sub-unità 4.1: Piani di emergenza

Sub-unità 4.2: Coordinamento delle attività di simulazione.

Sub-unità 4.3: Coordinamento controlli ufficiali.

5. Unità per controlli all'esportazione e per l'eliminazione delle barriere fitosanitarie all'export:

Sub-unità 5.1: Protocolli di esportazione e accordi internazionali;

Sub-unità 5.2: Procedure di controllo e redazione di manuali.

6. Unità per la formazione e gli audit ai Servizi fitosanitari regionali:

Sub-unità 6.1: Predisposizione e organizzazione delle attività formative;

Sub-unità 6.2: Predisposizione e organizzazione di audit.

7. Unità per la comunicazione:



Sub-unità 7.1: Sistema informativo protezione delle piante;

Sub-unità 7.2: Attività di comunicazione;

Sub-unità 7.3: Sito web

8. Unità di raccordo con le istituzioni europee ed internazionali:

Sub-unità 8.1: Istituzioni della Commissione Europea;

Sub-unità 8.2: FAO e IPPC.

Attività amministrativa del Servizio fitosanitario centrale.

Al fine di poter svolgere i compiti assegnati si ritiene indispensabile prevedere un numero di unità di personale (AM) impegnato nell'attività amministrativa stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per le unità da 1 a 8.

Criterio: 30 % personale FTE rispetto al totale del personale impegnato nelle Unità da 1 a 8.

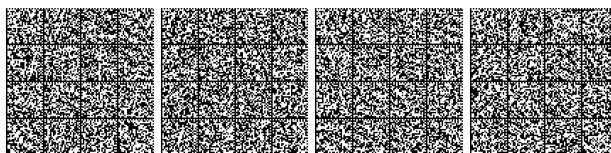


TABELLA B

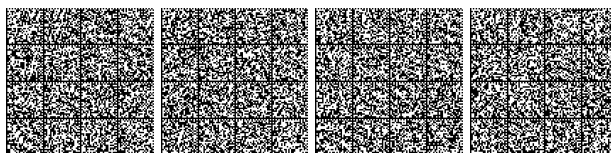
Dotazioni minime del Servizio fitosanitario nazionale

	Totale 1-4 fabbisogno minimo di personale (I.F. e A.F.)		Ambito 5 Altre competenze non comprese negli ambiti 1-4.		Ambito 6 Gestione emergenze fitosanitarie		Ambito 7 Laboratori o fitosanitari o Regionale.		Ambito 8 Attività amministrativa	Totale Generale ambiti 1 - 8				
	I. F.	A. F.	I. F.	A. F.	I. F.	A. F.	T. L.	Amm		I. F.	A. F.	T. L.	Amm	
ABRUZZO	4,21	15,19	0,84	3,04	1,51	5,47	4,00	6,85		7	24	4	7	
BASILICATA	2,15	12,26	0,43	2,45	0,90	4,41	4,00	5,41		4	19	4	5	
BOLZANO	9,18	16,91	1,84	3,38	3,30	6,09	4,00	8,94		14	26	4	9	
CALABRIA	8,64	26,57	1,73	5,31	3,11	9,57	4,00	11,79		13	41	4	12	
CAMPANIA	14,95	29,47	2,99	5,89	5,38	10,61	4,55	14,77		23	46	5	15	
EMILIA-ROM	20,60	44,22	4,12	8,84	7,42	15,92	7,55	21,73		32	69	8	22	
FRIULI V.G.	9,86	18,16	1,97	3,63	3,55	6,54	4,00	9,54		15	28	4	10	
LAZIO	19,06	37,00	3,81	7,40	6,86	13,32	6,50	18,79		30	58	7	19	
LIGURIA	20,21	25,75	4,04	5,15	7,28	9,27	4,00	15,14		32	40	4	15	
LOMBARDIA	43,74	70,30	8,75	14,06	15,74	25,31	9,52	37,48		68	110	10	37	
MARCHE	7,98	17,96	1,60	3,59	2,87	6,46	4,00	8,89		12	28	4	9	
MOLISE	2,71	7,21	0,54	1,44	0,98	2,60	4,00	3,90		4	11	4	4	
PIEMONTE	20,70	48,86	4,14	9,77	7,45	17,59	7,31	23,16		32	76	7	23	
PUGLIA	14,91	34,91	2,98	6,98	5,37	12,57	4,00	16,34		23	54	4	16	
SARDEGNA	1,71	25,92	0,34	5,18	0,90	9,33	6,18	10,10		4	40	6	10	
SICILIA	17,05	45,06	3,41	9,01	6,14	16,22	7,73	20,92		27	70	8	21	
TOSCANA	34,06	58,20	6,81	11,64	12,26	20,95	8,45	30,47		53	91	8	30	
TRENTO	4,93	11,44	0,99	2,29	1,78	4,12	4,00	5,91		8	18	4	6	
UMBRIA	5,77	14,53	1,15	2,91	2,08	5,23	4,00	7,13		9	23	4	7	
V. D'AOSTA	0,05	3,32	0,01	0,66	0,90	1,19	4,00	2,61		4	5	4	3	
VENETO	19,26	38,77	3,85	7,75	6,93	13,96	6,01	19,31		30	60	6	19	
S.F.C.										44	0	0	13	
TOTALE	281,72	602,01	56,34	120,40	102,71	216,73	111,80	299,20		445	939	112	312	

Allegato II

Elenco dei posti di controllo frontalieri nazionali e relativi centri di ispezione.

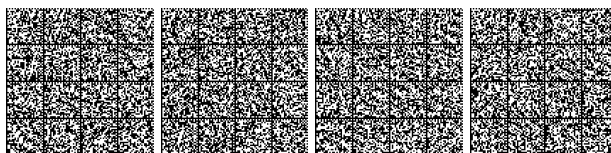
Posto di controllo frontaliero	Recapiti	Codice TRACES	Tipo di trasporto*	Centri d'ispezione	Categorie di merci e specifiche**	Specifiche aggiuntive relative all'ambito della designazione
ANCONA PORTO	Molo S. Maria - ANCONA 60121 Ancona Email: fit@assam.marche.it PEC: assam@emarche.it +390718081 - +390712073252 www.assam.marche.it/fito-import lun-mer-ven 9:00/13:00 mar-gio 9:00-13:00 / 15:00-17:00	ITAO11	P	Molo S. Maria - ANCONA 60121 Ancona	P - PP - PP(WP) - OO	
BARI PORTO	STAZIONE MARITTIMA - MOLO S. VITO Corso A. De Tullio 70122 BARI Osservatorio Fitosanitario Riccardo Rubino r.rubino@regione.puglia.it 0805405283 0805405141 lun; mer; ven 9:00-14:00 mar; gio 9:00-17:00	ITBR11	P	STAZIONE MARITTIMA - MOLO S. VITO Corso A. De Tullio 70122 BARI	P - PP - PP(WP) - OO	
BOLOGNA AEROPORTO	Via Andrea da Formigine,3-40129 Bologna fitosantobologna@regione.emilia-romagna.it tel. +39 0515278111 http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fito_santario lun-ven 10:30-12:30/15:00-16:00	ITBLQ4	A	Magazzino A3 - Via del Triumvirato,84 -Bologna	P - PP - PP(WP) - OO	



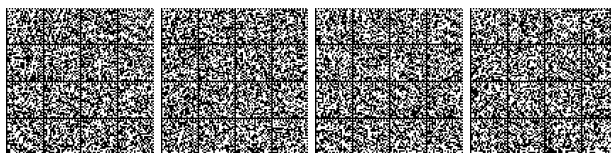
CAGLIARI PORTO	Porto Industriale di Cagliari (Porto Canale) Località: Giorgino/PortoCanale 09126 Cagliari Telefono: +39 070 6066486 Mail: agr.fitosanitario@regione.sardegna.it Pec: agricoltura@pec.regione.sardegna.it Web: www.regione.sardegna.it lun-ven 9:00 -13:00 lun-mar-merc 15:00-17:00	ITCAG1	P	Cagliari Porto Canale Containers Porto Industriale di Cagliari (Porto Canale) Località: Giorgino/PortoCanale 09123 Cagliari	P - PP - PP(WP) - OO	(1): Centro d'ispezione le cui strutture sono condivise con altre autorità competenti preposte ai controlli di animali e merci di cui all'art. 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. Centro d'ispezione designato unicamente per categorie di merci imballate, in applicazione della deroga di cui all'Art. 3, punto 9, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.
				Cagliari Porto Canale rinfuse Porto Industriale di Cagliari (Porto Canale) Località: Giorgino/PortoCanale 09123 Cagliari	P - PP - PP(WP) - OO	(1): Centro d'ispezione designato per partite di merci alla rinfusa di volume elevato strutturato con le deroghe ai requisiti minimi di cui all'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.
CATANIA AEROPORTO	Via Fontanarossa-presso Scalo Merci 95121 CATANIA omp.acireale@regione.sicilia.it +39 095-894538 presso O.M.P. di Acireale lun-ven 9:00-13,00 - i restanti giorni su richiesta	ITCTA4	A	Presso Scalo merci Aeroporto - Via Fontanarossa - Catania	P - PP - PP(WP) - OO	



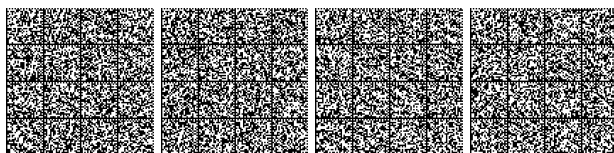
CATANIA PORTO	Via Dusmet Cardinale, 2/P. Circum 95121 CATANIA omp.acireale@regione.sicilia.it +39 095-894538 presso O.M.P. di Acireale mar-gio 9.00-13.00 i restanti giorni su richiesta	ITCTAI	P	Terminal EST - Porto di Catania	P - PP - PP(WP) - OO	
CIVITAVECCHIA PORTO	MOLO VESPUCCI SNC - banchina 24 palazzina CFFT-00053 - CIVITAVECCHIA (RM) servizio.fitosanitario@regione.lazio.it +39 06.51688188 - 06.51688198 lun -ven 9:00-13:00/14:00-17:00	ITCVV1	P	Ufficio Dogana-0766508111 CFFT (Civitavecchia Fruit & Forest Terminal) - 076620011 RTC (Roma Terminal Container) - 07661895111	P - PP - PP(WP) - OO P - PP - PP(WP) - OO P - PP - PP(WP) - OO	
CORIGLIANO CALABRO	c.da Torricella Inferiore - 87064 Corigliano Calabro - e.ranu@regcal.it - www.agroservizi.regione.calabria.it +39 0983851385 mar-gio 7:30-13:30 lun -mer 7:30-13:30 / 14:00-17:00 sab e dom su chiamata	ITCGC1	P	Banchine 1 - 2 e 3 della Darsena 1 c.da Torricella Inferiore - 87064 Corigliano Calabro - e.ranu@regione.calabria.it +39 0983851385	P - PP - PP(WP) - OO	Rinfusa (Cippato di legno, Grano e altri vegetali e materiali vegetali)
FIUMICINO AEROPORTO	CARGO CITY - VIA MARIO CASTOLDI PALAZZINA SERVIZI COMUNI, PIANO I, STANZA 85-86 00054 Fiumicino lun- ven 8:00-13:00/14:00-17:30	ITFCO4	A	CARGO CITY - LABORATORIO IN AIR SIDE CONCESSO DALL'ENTE GESTORE AEROPORTI DI ROMA (ADR)	P - PP - PP(WP) - OO	



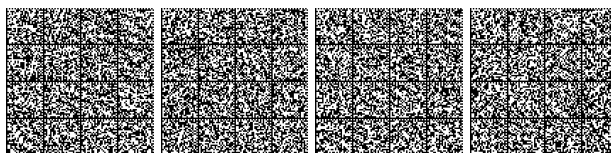
GENOVA AEROPORTO	Via Pionieri e Aviatori d'Italia 1 16154 Genova (Italy), dirtecnica@airport.genova.it lun- gio 8:00-14:00/15:00-16:30 ven 8:00-13:00	ITGOA4	A	Via Pionieri e Aviatori d'Italia 1 16154 Genova (Italy), dirtecnica@airport.genova.it	P, PP, PP(WP), OO	
GENOVA PORTO	16149 Genova GE direzione.omp@regione.liguria.it-+39 010.5484090 lun- gio 8:00-14:00/15:00-16:30 ven 8:00-13:00	ITGOA1	P	Genoa port terminal Spinelli SPA, viale africa 16149 Genova (Italy), info@gruppospinelli.com Terminal PSA, Via al bacino portuale di Pra 16157 Genova Italy, psagp@legalmail.it Terminal Contenitori Porto di Genova SPA, Calata Sanità 16126 Genova, terminal.contenitori@sech.it Terminal San Giorgio SRL, Ponte Libia palazzina uffici 16149 Genova (Italy), commerciale@terminalsangio rgio.it Magazzino Thermocar SRL, presso Terminal Messina, Viale Africa 16149 Genova, thermocar@thermocar.com	P, PP, PP(WP), OO P, PP, PP(WP), OO P, PP, PP(WP), OO P, PP, PP(WP), OO	
GIOIA TAURO PORTO	Contrada Lamia-89013 Gioia Tauro (RC)- n.cuccomarinio@regcal.it-+39 0966 767022 lun -mer 7:30-13:30 / 14:00-17:00 mar -gio 7:30- 13:30 sab e dom su chiamata	ITGIT1	P	CARONTE TOURIST LOGISTICS SRL Area Portuale di Gioia Tauro - 89026 San Ferdinando (RC) - info@ctlogistics telefono 0966761225	P - pp - PP(WP) - OO	



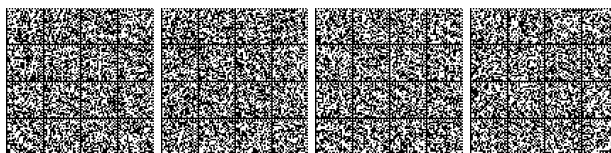
LA SPEZIA PORTO	19126 La Spezia SP walter.baruzzo@regione.liguria.it-+39 010.5484566 lun- gio 8:00-14:00/15:00-16:30 ven 8:00-13:00	ITSPE1	P	Centro Unico Servizi, Retroporto di S S Magra, 19037 Santo Stefano Magra (La spezia)	P, PP, PP(WP), OO	
LIVORNO PORTO	Via delle Colline, 100 c/o Palazzina Colombo Interporto Toscano A. Vespucci - 57017 Guasticce (Livorno) -+39 055 4385395 - fitosanitario-porto-li@regione.toscana.it - www.regione.toscana.it/-/servizio- fitosanitario-regionale-della-toscana lun-ven 8:00-16:00	ITLIV1	P	Terminal Darsena Toscana - Porto industriale - Via Mogadiscio, 1 - Livorno	P - PP - PP(WP) - OO	
				Terminal Lorenzini - Porto industriale - Via Labrone, 19 - Livorno	P - PP - PP(WP) - OO	



MALPENSA AEROPORTO	Malpensa (VA) - CARGO CITY PALAZZINA D FERNO 21010 Malpensa (VA) lun- gio 8:00-17:30 ven 8:00-14:00 ven dalle 14:00 alle 14:00 di dom reperibilità	ITMXP4	A	B ³ MLE CARGO CITY BUILDING 1 - 21010 - Malpensa (VA) customservice.mxp@beube.com	P - PP - PP(WP) - OO	
				BETA - TRANS SPA CARGO CITY - 21010 - Malpensa (VA) marco.mirabile@betatrans.it	P - PP - PP(WP) - OO	
				ALHA GROUP CARGO CITY BUILDING E e F - 21010 - Malpensa (VA) alhaholding@pecalgroup.com	P - PP - PP(WP) - OO	
				POSTE ITALIANE Via Bassano del Grappa, 15 - 21015 Lonate Pozzolo (VA) lonateordinate@posteitaliane.it	P - PP - PP(WP) - OO	
MANFREDONIA PORTO	Lungomare del Sole, Modulo 10/11-71043 Manfredonia FG-l.berardi@regione.puglia.it (Dott. Agr. Leonardo Berardi)-+39 0881 706.019 lun; mer; ven 8:00-14:00 mar; gio 8:00-17:00	ITMFR1	P	Lungomare del Sole, Modulo 10/11-71043 Manfredonia FG- l.ciciretti@regione.puglia.it (Dr. Luciano Ciciretti)-+39 0881 106517	PP	Solo gen. <i>Triticum</i>
				Porto di Monfalcone	PP(WP)	
MONFALCONE PORTO	Porto di Monfalcone Azienda Speciale per il	ITMNF1	P			



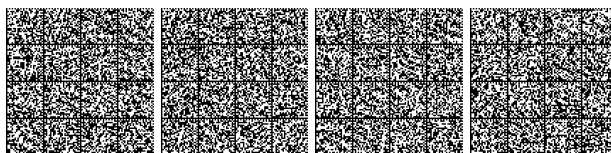
	Porto di Monfalcone via Terme Romane n. 5-3 4074 Monfalcone-giancarlo.stasi@ersa.fvg.it+39 0481 386241 lun-ven 8:00-14:00			Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone via Terme Romane n. 5-3 4074 Monfalcone		
NAPOLI AEROPORTO	V.le Umberto Maddalena, 5-80144 Napoli-eduardo.ucciero@regione.campania.it;+39 081/ 5545824 lun- ven 7:45-13:30/14:00-15:30	ITNAP4	A	Gesac spa - aerostazione merci - Viale Umberto Maddalena, 5 - 80144 Aeroporto di Napoli Capodichino	P - PP - PP(WP) - OO	Non incluso legname
NAPOLI PORTO	Calata Vittorio Veneto Interno Porto-80133 Napoli-eduardo.ucciero@regione.campania.it;+39 081/ 5545824 lun- ven 7:45-13:30/14:00-15:30	ITNAP1	P	Terminal Flavio Gioia PUJF - Varco Carmine- 80133 Interno Porto Napoli	P - PP - PP(WP) - OO	



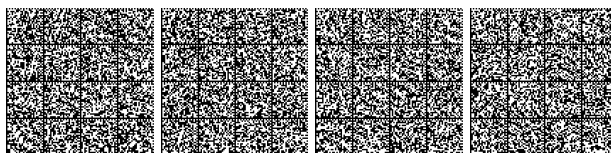
ORISTANO PORTO	Porto Industriale di Oristano Loc. Santa Giusta - Oristano Telefono: +39 070 6066486 Mail: agr.fitosanitario@regione.sardegna.it Pec: agricoltura@pec.regione.sardegna.it Web: www.regione.sardegna.it lun-ven 9:00 - 13:00 lun-mar-merc 15:00-17:00	ITQOSI	P		P - PP - PP(WP) - OO	(1): Posto di Controllo Frontaliero designato per partite di merci alla rinfusa di volume elevato strutturato con le deroghe ai requisiti minimi di cui all'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.
ORTONA PORTO	Regione Abruzzo, Ufficio Tutela Fitosanitaria delle Colture, Via Nazionale, 38-65012 Villanova di Cepagatti (PE)- Fitosanitario@regione.abruzzo.it +39 085 9773532 lunedì-venerdì 10:00-12:00 martedì giovedì 10:00-12:00 /15:00-16:00	ITOTNI	P	Porto Ortona Punto di ispezione n. 1	pp-P-OO- PP(WP)	
PALERMO PORTO	Porto di Palermo C/O Banchina Puntone – palazzina ex Tarantino – piano terra-90133 PALERMO-omp.palermo@regione.sicilia.it- +39 091 541186	ITPMOI	P	PCF Porto di Palermo	P - PP - PP(WP) - OO	



TRIESTE PORTO	TRAPANI-fitosanitario.tp@regione.sicilia.it- tel. 0923/24527 - 0923/8230280 cell. 3666200349 lun.-mart.-ven. 8,00-13,00; merc.- giov. 15,00-18,00 i restanti giorni su richiesta	ITTRS1	P	Demaniale Marittima "Banchina Isoella"		
				TerminalContenitori,MoloVII Trieste Marine Terminal (T.M.T.) S.p.a. - Ormeggio 57 AdriadistriparkEmail: segreteria@trieste-marine- terminal.com PEC: Trieste- marine-terminal@pec.it	P - PP - PP(WP) - OO	
				Terminal-Ro-Ro, - Riva Traianae-MoloV Samer Seaports & Terminals S.r.l. Email: www.samer.com PEC: samerseaport@legalmail.it	P - PP - PP(WP) - OO	
				TerminalCereali,radiceMolo VI Promolog S.r.l. PEC: promolog@legalmail.it	PP	solo gen. <i>Triticum</i>
				FRIGOMAR S.r.L. Email: info@frigomartrieste.com PEC: frigomarsrl@legalmail.it	P - PP - PP(WP)	
				INTERPORTO DI TRIESTE S.P.A. Loc. Ferneti (MONRUPINO - TS) PEC: amministrazione@cert.interp ortotrieste.it	P - PP - PP(WP) - OO	
				Centro controlli doganali SVAD antifrode Scanner	P - PP - PP(WP) - OO	



Continua TRIESTE PORTO				Europa Multipurpose Terminals SpA Porto di Trieste, Punto Franco Nuovo, Molo VI - 34123	P - PP - PP(WP) -	
				Terminal PoloCaffè, radiceMoloVII Pacorini Silocaf S.r.l. Email: info@pacorini.com PEC: pacorini.silocaf@pec.pacorini .com	pp	
				Romani & C spa Punto Franco Nuovo - Mag. 58 34123 Trieste Telefono: 040 31851	pp	
VENEZIA AEROPORTO				Magazzino Merci - Via Bonnmartino, 15 - 30173 Tessera (VE) - +39 041 2795700 - fitosanitari@regione.veneto.it	P - PP - PP(WP) - OO	
		ITVCE4	A			
VENEZIA PORTO				Porto Commerciale, Molo B (VECON S.P.A.) - Porto Marghera-30175 Venezia, VE- fitosanitari@regione.veneto.it -+39 041 2795700	P - PP - PP(WP) - OO	
		ITVCE1	P			
VERONA AEROPORTO		ITVER4	A	Palazzina Merci via Bembo snc 37062 Dossobuono di Villafranca, VR - fitosanitari@regione.veneto.it 8676919	P - PP - PP(WP) - OO	



*P- Porto, A – Aeroporto

*** P- Piante, PP – Prodotti vegetali, PP(WP) – Legname e prodotti in legno, OO – Altri oggetti

Allegato III

DIRITTI OBBLIGATORI

Sezione I

Diritti obbligatori per controlli all'importazione: si applicano le tariffe stabilite dal regolamento (UE) 2017/625.

Sezione II

Diritti obbligatori per controlli all'esportazione

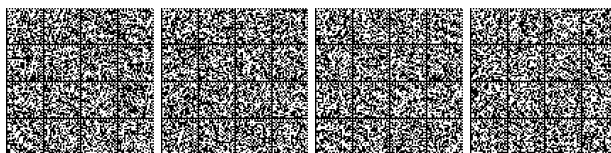
Voce		Quantità	Tariffa (€)
a)	per i controlli documentali	per spedizione	7
b)	per i controlli di identità	per spedizione	7
c)	per i controlli fitosanitari	- per una quantità di merce equivalente al massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile	17,5
		- per ogni ulteriore quantità di merce equivalente ad un camion, un vagone ferroviario o un container di capacità comparabile o frazione	10
		- prezzo massimo	140

Qualora una spedizione sia costituita da piccoli quantitativi, fino a 100 kg di peso netto, l'importo massimo della tariffa per ogni spedizione è di Euro 10.

Sezione III

Diritti obbligatori per i controlli per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli alla produzione ed alla circolazione

Voce	Periodicità	Tariffa
Controlli per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante	Una tantum	100,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.O.P.	Annua	25,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.O.P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non protette	Annua	50,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.O.P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette	Annua	100,00



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esamina il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in



aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le

competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»

— Il testo dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2019, n. 245, così recita:

«Art. 11. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa. -

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;

b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;



c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;

d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali;

e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;

g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;

l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;

m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;

n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;

o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;

p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.»

— Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 23 novembre 2016, n. L 317.

— Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), è pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017, n. L 95.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di verificare la conformità alla normativa

dell'Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci, è pubblicato nella G.U.U.E. 17 gennaio 2019, n. L 15.

— Il regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri è pubblicato nella G.U.U.E. 21 giugno 2019, n. L 165.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione, è pubblicato nella G.U.U.E. 21 giugno 2019, n. L 165.

— Il regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione, del 13 marzo 2019, relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri, è pubblicato nella G.U.U.E. 23 maggio 2019, n. L 137.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo, è pubblicato nella G.U.U.E. 21 giugno 2019, n. L 165.

— Il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1° agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, è pubblicato nella G.U.U.E. 11 ottobre 2019, n. L 260.

— Il regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo, è pubblicato nella G.U.U.E. 6 dicembre 2019, n. L 316.

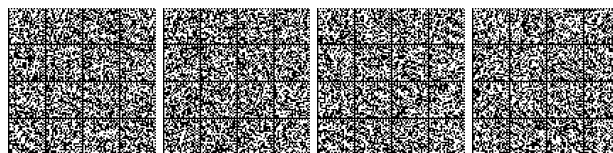
— Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, è pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2019, n. L 321.

— Il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri, è pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2019, n. L 321.

— Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione, è pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2019, n. L 321.

— Il regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all'esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità, è pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2019, n. L 321.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, è pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2019, n. L 321.



— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1997, n. 129.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2005, n. 248, S.O.

— Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 2012, n. 202, S.O.

— La legge 9 marzo 1955, n. 471 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1955, n. 134.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi della legge 9 marzo 1955, n. 471, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'articolo 117 della Costituzione, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto), recava "Servizio fitosanitario nazionale".

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi della legge 9 marzo 1955, n. 471, si veda nelle note alle premesse.

— La direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (Testo rilevante ai fini della SEE), è pubblicata nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309.

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti della direttiva 2009/128/CE, si veda nelle note all'art. 5.

— Per i riferimenti del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2014/652, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2014/652, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 13:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2014/652, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 14:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2014/652, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 16:

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 17:

— Il testo dell'articolo 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2016, n. 297, S.O., così recita:

«Art. 1

(*Omissis*).

466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., così recita:

«Art. 1.

(*Omissis*).

557-*quater*. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

(*Omissis*).».



— Il testo dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2010, n. 125, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2010, n. 176, così recita:

«(Omissis).

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

(Omissis).».

Note all'art. 18:

— Il testo dell'articolo 57 del codice di procedura penale così recita:

«Art. 57 (*Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria*). — 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.».

Note all'art. 19:

— Per il testo di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, si veda nelle note all'art. 18.

Note all'art. 21:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 26:

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2019/1702, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 27:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 31:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 32:

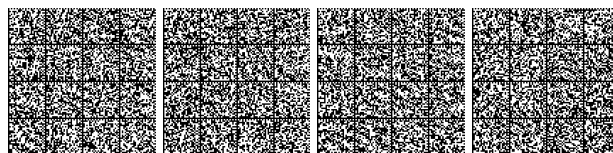
— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 33:

— Il testo dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, S.O., così recita:

«Art. 146 (*Autorizzazione*). — 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.



3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo

quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.

15.

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

— Il testo dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, così recita:

«Art. 21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati). — 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.»

Note all'art. 34:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 35:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 36:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.



Note all'art. 37:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/827, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 38:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 39:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 40:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 41:

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 42:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 43:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 44:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 45:

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/2130, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento delegato (UE) 2019/2125, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 46:

— L'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, abrogato dal presente decreto, era così rubricato:

«ALLEGATO VIII Richiesta di iscrizione al Registro ufficiale dei produttori.

(Art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 536).

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, così recita:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Per i riferimenti del regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione del 12 marzo 2019, si veda nelle note alle premesse.



Note all'art. 47:

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2017/625 e (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento delegato (UE) 2019/2125, secondo le modalità previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento medesimo, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 48:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 49:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 50:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 52:

— Il testo dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1984, n. 153, così recita:

«Art. 15. Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato all'impiego di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo.

Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Per i fini di cui al precedente primo comma è autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.».

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 53:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 55:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1013, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/66, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 56:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

Note all'art. 57:

— Il testo dell'articolo 41-bis della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, così recita:

«Art. 41-bis (*Fondo per il recepimento della normativa europea*). — 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all'art. 58:

— Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 46.

Note all'art. 59:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 60:

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

21G00021

